

dossier

XIX Legislatura

Luglio 2024

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Atto del Governo n. 178



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 174



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 237

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articoli 1-57	1

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	178	
Titolo breve:	Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	
Riferimento normativo:	Articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 1, comma 3, della legge 19 ottobre 2017, n. 155, articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, e articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
	2 ^a (Giustizia) <i>in sede consultiva</i>	
Commissione competente:	5 ^a (Bilancio) <i>in sede consultiva per i profili finanziari</i>	II Giustizia V Bilancio e Tesoro
	4 ^a (Politiche dell'Unione europea) <i>in sede osservazioni</i>	XIV Politiche dell'Unione Europea

PREMESSA

Il presente schema di decreto reca disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Il provvedimento in esame è adottato in attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 20 del 2019 e della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021). Stante la limitata portata in termini di finanza pubblica ascrivibile allo schema in esame, la RT, che tendenzialmente si limita a illustrare il contenuto del dispositivo e a sottolinearne il carattere ordinamentale, viene proposta prima e analizzata poi in modo unitario, dopo aver fornito la descrizione di ogni articolo del provvedimento.

Articoli 1-57

L'articolo 1, comma 1, modifica alcune lettere dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 14 del 2019 riguardo alla precisazione di definizioni chiave per l'applicabilità della nuova normativa. In particolare, intervenendo sulla lettera e), chiarisce la nozione di "consumatore" ai fini dell'accessibilità alla procedura di sovraindebitamento, per fruire degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti in tale qualità; modificando la lettera *m-bis*) definisce gli strumenti di composizione della crisi e dell'insolvenza che sono: le misure, gli accordi e le procedure, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata, volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi; modificando la lettera n), in cui la parola "albo" è sostituita con la parola "elenco" per coordinarla con le modifiche apportate all'articolo 356 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII); intervenendo sulla lettera o), sostituisce anche in questo caso la parola albo con quella di elenco e chiarisce cosa deve intendersi per requisito di "indipendenza" del professionista esperto iscritto all'elenco dei gestori della crisi e chiamato a risolvere le criticità prospettategli; modificando la lettera p) chiarisce l'applicabilità delle "misure protettive", che possono riguardare non solo le azioni giudiziarie dei creditori ma anche mere condotte pregiudizievoli, anche omissive, rispetto al buon esito delle trattative o della ristrutturazione; infine, intervenendo sulla lettera

q), impone che le misure cautelari adottate, oltre ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti delle procedure di regolazione, siano conformi e attuino le decisioni giudiziarie.

L'articolo 2, intervenendo sull'articolo 3, comma 4, precisa che i segnali che fanno emergere la possibilità che stia per verificarsi una crisi nell'impresa sono sempre e comunque rilevanti, non solo in presenza di una situazione di crisi o di insolvenza conclamata, ma anche prima che la stessa si realizzi (comma 1). Il comma 2, modificando i commi 1 e 4 dell'articolo 4, sostituisce i riferimenti al debitore e ai creditori con quelli al debitore, ai creditori e a ogni altro "soggetto interessato", come lo sono anche i soci o gli investitori, che partecipano alle trattative per la regolazione stragiudiziale della crisi, i quali sono anch'essi tenuti ad osservare gli obblighi di correttezza e buona fede previsti dal medesimo articolo 4, nell'interesse della efficace gestione della procedura.

L'articolo 3, comma 1, apporta le seguenti modificazioni all'articolo 5-*bis*:

la lettera a) stabilisce che nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono disponibili un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento, nell'ambito della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

Il comma 2 adegua la terminologia e dispone che la prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure.

L'articolo 4, ai commi 1-2, reca disposizioni di coordinamento e di adeguamento del testo. Il comma 3 novella l'articolo 10 del codice della crisi d'impresa, concernente le Comunicazioni telematiche, al fine di adeguarlo agli esistenti sistemi di creazione e raccolta dei domicili digitali, coordinandola con le disposizioni del processo civile telematico.

L'articolo 5, comma 1, modificando l'articolo 12 (Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa) stabilisce che l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova "anche soltanto" in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. Inoltre, viene chiarito che alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38 del codice della crisi, in materia di iniziativa del pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza. Il comma 2, intervenendo sull'articolo 13, prevede sia che gli esperti aggiornino periodicamente i loro CV, con indicazione delle composizioni negoziate che hanno seguito e degli esiti avuti, sia che gli ordini professionali comunichino alle Camere di commercio - ove insiste la domanda di ristrutturazione - i nominativi degli esperti interessati e dei requisiti posseduti nonché il riferimento agli esiti delle composizioni negoziate seguite dai medesimi. Il comma 3 novella la disciplina concernente i requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti contenuta nell'art. 16 del codice. Sulla disciplina dell'accesso e funzionamento della composizione negoziata, recata dall'art. 17, del codice interviene il comma 4, prevedendo tra l'altro l'accesso alle trattative di negoziazione anche con la sola autocertificazione relativa ai debiti tributari e previdenziali, con la quale si attesta di aver richiesto almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza la nomina dell'esperto e si è in attesa dell'acquisizione dei documenti originali. Inoltre si introducono disposizioni sulla revoca, la durata e la proroga dell'incarico dell'esperto.

Il comma 5, modificando l'articolo 18, prevede che l'imprenditore può chiedere che l'applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori e che sono fatti salvi dalle citate misure i diritti di credito dei lavoratori secondo quanto è stabilito dalla direttiva UE 2019/1023. Si dispone poi che i creditori, compresi tra questi anche le banche, gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, non possono rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o determinarne la risoluzione né anticiparne la scadenza o modificare qualsiasi elemento in danno del debitore. I creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1,

fino alla conferma delle misure richieste. Infine, è inserito all' articolo 18 il comma *5-bis* il quale prevede che le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti a cui si applichino misure protettive confermate, non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata, fatta salva, se del caso, l'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La disposizione pone in capo ai suddetti soggetti l'onere di dimostrare che le sospensioni conseguano all'applicazione di tale disciplina prudenziale. Anche in questo caso, la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.

Il comma 6 interviene sull'articolo 19, dettando disposizioni di natura procedurale da seguire per la richiesta delle misure protettive e cautelari, relative ad adeguamenti sia terminologici che di tempistica procedurale per coordinare il procedimento di concessione delle predette misure alle modifiche dell'articolo 17 di cui sopra. In particolare, prevede che l'imprenditore unitamente al ricorso per l'applicazione delle misure protettive debba depositare i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta. Viene poi più puntualmente definito il ruolo dell'esperto quando è sentito dal tribunale. A tal fine, è stata prevista l'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto con il quale il tribunale fissa l'udienza per la conferma, modifica o revoca delle misure protettive, con l'espressa indicazione che l'estratto del decreto deve contenere tutti gli elementi idonei a permettere la partecipazione all'udienza. Le udienze sono tenute preferibilmente in videoconferenza e con nomina di ausiliario del giudice ai sensi dell'articolo 68 c.p.c., qualora il giudice lo ritenga necessario. Il giudice che ha emesso i provvedimenti in questione può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto che indica l'attività svolta e quella da svolgere. Infine, si puntualizza che l'abbreviazione della durata delle misure può essere chiesta al giudice che le ha prorogate.

Il comma 7 modifica l'articolo 21 del codice attribuendo all'imprenditore, che mantiene la gestione dell'impresa nel periodo in cui siano ancora pendenti le trattative, il compito di effettuare le scelte per il superamento della situazione di insolvenza e che tali scelte siano informate all'esigenza di tutela dei creditori.

Il comma 8, modificando l'articolo 22, chiarisce la nozione di finanziamento ricomprendendovi anche l'emissione di garanzie e la riattivazione delle linee di credito sospese ai sensi degli articoli 16 e 18 sopra illustrati; autorizza l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci, prededucibili; agevola il trasferimento di azienda in ogni forma o uno dei suoi rami, laddove autorizzato con l'esclusione della solidarietà fiscale tra cedente e cessionario. Si rendono più stabili gli atti autorizzati dal tribunale, anche se eseguiti dopo la chiusura delle trattative e si ribadisce l'ambito di operatività della prededuzione secondo il principio generale, specificando l'ambito di operatività della prededucibilità dei crediti anche nell'ipotesi di concorso di più procedure esecutive o concorsuali, indipendentemente dall'esito della composizione negoziata. Si chiarisce che la prededuzione rappresenta una caratteristica del credito che vale solo nell'ambito di eventuali future procedure esecutive o concorsuali e che il suo riconoscimento non dipende dagli esiti della composizione negoziata. La stessa, una volta prodottasi, permane anche in caso di procedure consecutive. Infine, si chiarisce che nel procedimento di reclamo è possibile assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Il tribunale può così valutare ogni ulteriore elemento utile a verificare se sussistono o meno i requisiti per la concessione delle autorizzazioni richieste e se queste sono effettivamente indispensabili per il perseguimento del risanamento.

Il comma 9 interviene sulla disciplina relativa alla conclusione delle trattative (art. 23 del codice). Tra l'altro, con il comma *2-bis* si prevede la possibilità di un accordo tra imprenditore e i creditori pubblici (Agenzie fiscali e Agenzia delle entrate-Riscossione) che diviene esecutivo una volta depositato in tribunale che ne verifica la regolarità. L'accordo ha come oggetto il pagamento, in maniera parziale o dilazionata, del debito fiscale e dei relativi accessori. La proposta di accordo non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. Alla proposta è allegata la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della

liquidazione giudiziale per il creditore pubblico nei cui confronti è rivolta. In caso di apertura della liquidazione giudiziale, della liquidazione controllata, di accertamento dello stato di insolvenza o per grave inadempimento, tale accordo si risolve di diritto.

Il comma 10 interviene sull'articolo 24, chiarendo che le autorizzazioni concesse dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 restano efficaci anche dopo la chiusura delle trattative.

Il comma 11 modifica l'art. 25-*bis* sui benefici fiscali in favore dell'imprenditore che abbia attivato la procedura di composizione negoziata, introducendo nel corpo del codice norme recate dall'art. 38, commi 1 e 2, del d.l. n. 13 del 2023, che prevedono, in particolare, il frazionamento dei debiti fiscali fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa.

Il comma 12 interviene sull'articolo 25-*ter* in relazione ai criteri per determinare e liquidare l'ammontare del compenso dell'esperto nominato per la composizione negoziata. Il comma 13 modifica l'articolo 25-*quater*, per quanto riguarda le imprese sotto soglia, eliminando un refuso al comma 7.

Il comma 14 apporta modifiche all'articolo 25-*quinquies*, impedendo la soluzione stragiudiziale della crisi tramite composizione negoziata nei soli casi in cui l'imprenditore ha intrapreso un percorso di ristrutturazione di tipo giudiziale attraverso, ad esempio, il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, ma non quando pende una domanda di liquidazione giudiziale.

L'articolo 6 propone novelle alla disciplina sul concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata. Il comma 1 apporta le modificazioni all'articolo 25-*sexies* concernente la disciplina del concordato semplificato, al quale l'imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata della crisi dell'azienda e le trattative si siano comunque svolte in modo corretto. Il comma 2, modificando l'articolo 25-*septies*, prevede che il tribunale nomini con il decreto di omologazione un liquidatore, applicandosi in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 114 e 115 del decreto legislativo n. 14 del 2019.

L'articolo 7 propone novelle alla disciplina concernente segnalazioni per la anticipata emersione della crisi, contenuta nel Capo III del Titolo II del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il comma 1 modifica l'articolo 25-*octies*: la lettera a), estende anche all'organo incaricato della revisione legale, oltre che all'organo societario, la possibilità di segnalare per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per presentare l'istanza di accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa; la lettera b), stabilisce che la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2010. Il comma 2, modificando l'articolo 25-*decies*, chiarisce che le banche e gli istituti di credito sono tenuti a comunicare all'organo di controllo societario non tutte le variazioni nei rapporti esistenti tra i medesimi e l'imprenditore, ma solamente quelle degli affidamenti di natura peggiorativa e la sospensione o la revoca degli stessi affidamenti.

L'articolo 8 sostituisce la rubrica del titolo III, parte prima, del decreto legislativo, che diventa: «Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza».

L'articolo 9, intervenendo sugli articoli 27 e 28, precisa che la competenza del tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese riguarda le procedure instaurate nei confronti delle società in possesso dei requisiti dimensionali per l'accesso all'amministrazione straordinaria, e ribadisce che, ai fini della competenza del giudice, non rileva il trasferimento del centro di interessi principali intervenuto nell'anno antecedente al deposito dell'istanza di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale, aggiungendo anche il riferimento alla liquidazione controllata.

L'articolo 10 interviene sull'articolo 33 del CCII, inerente alla cessazione dell'attività dell'imprenditore/debitore. Innanzitutto viene estesa anche alla liquidazione controllata la possibilità di apertura della procedura entro un anno dalla cessazione dell'attività, con estensione del medesimo trattamento anche alle imprese minori. Inoltre consente al debitore persona fisica che abbia proceduto alla cancellazione dell'impresa individuale di chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche dopo il predetto termine annuale.

L'articolo 11, comma 1, prevede la possibilità per le *start-up* – ammesse attualmente alle sole procedure da sovraindebitamento - di accedere volontariamente ad uno degli strumenti previsti per le imprese c.d. “non minori”, se ritenuti più efficaci per la risoluzione della crisi. Il comma 2 dà una cadenza periodica (mensile) all’aggiornamento della relazione economico-patrimoniale e finanziaria che l’imprenditore/debitore deve depositare presso il tribunale, compresa tra i documenti richiesti per l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

L'articolo 12, comma 1, modificando l’articolo 40, inserisce la disposizione generale sulle modalità di presentazione di domanda di liquidazione giudiziale da parte delle società, stabilendo che la stessa è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza. Inoltre, in materia di coordinamento rispetto al procedimento di notifica del ricorso, fa riferimento all’inserimento nell’attuale portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, applicando in tal modo le norme del processo civile telematico, favorendo la previsione dell’inserimento dell’atto in un’area riservata del Portale dei servizi telematici collegata al codice fiscale del destinatario e a quest’ultimo accessibile. Il comma 2, modificando l’articolo 44, interviene in tema di concessione dei termini per integrare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Al debitore che non operi la scelta sullo strumento di risoluzione da adottare, depositando un progetto di piano di regolazione della crisi e dell’insolvenza redatto in conformità allo strumento prescelto, sarà applicabile il regime del concordato preventivo. I commi 3 e 4, modificando gli articoli 45 e 46, recano interventi di tipo lessicale e di precisazione interpretativa e allineano il Codice alle nuove regole del processo civile telematico.

Il comma 5, modificando l’articolo 47, include espressamente il controllo sulla corretta formazione delle classi tra le attribuzioni del tribunale e dispone gli obblighi informativi sulla situazione economico-patrimoniale, economica e finanziaria posti a carico dell’impresa in caso di domanda con riserva.

Il comma 6 interviene sull’articolo 48 (Procedimento di omologazione), ponendo, da un lato, rimedio ad un difetto di coordinamento tra le disposizioni che regolano il giudizio di omologazione del concordato preventivo e l’ipotesi di ristrutturazione trasversale, e, dall’altro, puntualizzando la tipologia di provvedimento - il decreto - con cui si fissa l’udienza di omologazione degli accordi di ristrutturazione. I commi 7 e 8 modificano alcuni riferimenti normativi.

Il comma 9, modificando l’articolo 51, allinea il contenuto del ricorso proposto in reclamo alla sentenza che dispone riguardo all’omologazione o meno del concordato preventivo alle modifiche intervenute con la riforma del processo civile, e corregge un errore nella disciplina del procedimento di notifica del reclamo, che è onere di chi propone il reclamo e non della cancelleria. Precisa inoltre la decorrenza del termine di notifica (10 giorni dalla comunicazione del decreto) e chiarisce che la cancelleria della corte di appello deve notificare la sentenza alle parti, comunicarla al tribunale e iscriverla nel registro delle imprese. Dispone poi che con la sentenza che decide sull’impugnazione il giudice accerta la buona o mala fede ovvero la colpa grave della parte soccombente, eventualmente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disponendone eventualmente la revoca con efficacia retroattiva. In caso di società o enti - sussistendo l’ipotesi appena descritta - il giudice condanna in solido con la società o l’ente, il legale rappresentante di questi ultimi, al pagamento delle spese processuali. Si riformula altresì la disposizione che, in caso di mala fede del legale rappresentante, prevede la sua responsabilità solidale anche rispetto all’obbligo di versamento del doppio del contributo unificato previsto dall’articolo 13, comma 1-*quater* del D.P.R. n. 115 del 2002 (TU spese di giustizia), analogamente alle ipotesi di improcedibilità e inammissibilità della domanda.

Il comma 10, modificando l’articolo 53, chiarisce che detta norma contiene la disciplina applicabile in tutti i casi di revoca della liquidazione giudiziale e quindi anche per il caso in cui alla revoca segua l’omologazione del concordato preventivo precedentemente proposto. Puntualizza che le relazioni che il debitore deve redigere nell’ipotesi di revoca della liquidazione giudiziale sono depositate presso il tribunale, atteso che lo stesso è competente ad esercitare la vigilanza sulla gestione dell’impresa effettuata dal debitore fino al passaggio in giudicato della sentenza della liquidazione giudiziale. Infine, apporta correzioni di natura lessicale ovvero di semplificazione del contenuto normativo della

disposizione, richiamando quanto previsto all'articolo 51 in tema di notificazione e comunicazione della sentenza per via telematica nonché di pubblicazione e iscrizione nel registro delle imprese.

L'articolo 13, comma 1, intervenendo sull'articolo 54, precisa che in pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, le misure cautelari e protettive possono essere richieste anche in caso di accesso al concordato semplificato e in caso di domanda con riserva. Chiarisce poi che la domanda di applicazione delle misure protettive può essere presentata anche nel caso di concordato semplificato e che la domanda può essere proposta anche dopo l'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza regolati dal Codice. Si prevede altresì che possano essere disposte misure «atipiche» per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, solo dopo il deposito della proposta del piano o degli accordi. Si interviene poi apportando modifiche di natura prettamente terminologica, funzionali ad assicurare una formulazione della norma più coerente con la collocazione sistematica degli istituti in essa richiamati (domanda di accesso con riserva e domanda di misure protettive nella composizione negoziata). Il comma 2 interviene sull'articolo 55, relativo al procedimento per la conferma o concessione delle misure protettive o cautelari, prevedendo che queste si tengano preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Infine si chiarisce anche quale è il procedimento applicabile alle misure atipiche.

L'articolo 14 sostituisce la rubrica del Titolo IV, Parte Prima, da ora denominata «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».

L'articolo 15 aggiunge il termine patrimoniale nella descrizione dello strumento di risanamento dell'esposizione debitoria. Inoltre stabilisce che il piano di risanamento deve avere data certa e ne definisce il contenuto obbligatorio. Infine sostituisce la parola «creditori» con quella di «parti interessate».

L'articolo 16, comma 1, interviene sull'articolo 57 (Accordi di ristrutturazione dei debiti, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi), prevedendo l'applicazione della disciplina sulle operazioni societarie anche nell'ambito della ristrutturazione perseguita con gli accordi di ristrutturazione (lettera a) e consentendo al debitore di chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, ivi inclusa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili (lett. b).

Il comma 2, modificando l'articolo 58, in tema di procedimento attraverso il quale è consentito che dopo l'omologazione vi sia la modifica del piano o la rinegoziazione degli accordi di ristrutturazione, chiarisce che l'opposizione si propone con ricorso e viene riformulato il richiamo al procedimento dell'articolo 48.

Il comma 3 modifica l'articolo 60 (Accordi di ristrutturazione agevolati) chiarendo l'ambito di applicabilità dell'istituto in relazione all'espressione «misure protettive temporanee», proponendo l'inserimento del riferimento alle misure protettive di cui all'articolo 54, così ricomprendendo tra di esse tutte quelle previste e disciplinate dalla norma richiamata, comprese le misure protettive atipiche.

Il comma 4, modificando l'articolo 61, corregge l'erroneo riferimento alla comunicazione dell'opposizione, che va invece notificata ai creditori da parte del debitore (per consentire loro il pieno esercizio del diritto di opposizione). Inoltre permette al tribunale, previa istanza del debitore, di autorizzare le forme di notifica atipiche al fine di assicurare il contraddittorio e consentire le opposizioni da parte dei creditori non aderenti. Viene infine uniformata la menzione dei creditori finanziari rispetto a quella, più completa, inserita in altre parti del codice, includendo espressamente i «cessionari dei crediti» degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Il comma 5 modifica l'articolo 62 (Convenzione di moratoria), recando modifiche di natura terminologica, inserendo alcune regole processuali per il caso di opposizioni proposte avverso la convenzione di moratoria, come quella sulla competenza, con il rinvio all'articolo 27, e contemplando la possibilità di riunione delle diverse opposizioni in un unico procedimento.

Il comma 6 sostituisce l'articolo 63 con il seguente (*Transazione su crediti tributari e contributivi*).

I seguenti sono i commi del nuovo articolo 63. I commi 1 e 2 consentono la presentazione della proposta di transazione agli enti pubblici creditori secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

Il comma 3 detta le necessarie disposizioni di raccordo tra i tempi per il perfezionamento della transazione e l'eventuale domanda di omologazione. Sono inoltre trasposte nel comma in esame le disposizioni vigenti dettate dall'articolo 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2023, con le quali si prevede l'obbligo del debitore di inviare via PEC agli enti competenti un avviso di deposito della proposta di transazione prevedendo che i termini per proporre opposizione decorrano dalla ricezione di tale avviso.

Nei commi 4 e 5 dell'articolo 63 è recepita nel codice la disciplina contenuta nel citato decreto-legge n. 69 del 2023, che condiziona l'omologazione nonostante il dissenso del creditore pubblico ad una serie di presupposti, tra cui la natura non liquidatoria degli accordi e l'entità dei crediti vantati da creditori aderenti non pubblici, volti ad evitare gli abusi che sono stati registrati nel periodo di prima applicazione dell'istituto in esame.

Il comma 6 prevede alcune circostanze in presenza delle quali il pagamento dilazionato o parziale dei debiti fiscali e contributivi non è consentito. Non si consente quindi l'intervento del tribunale se il debitore nei cinque anni precedenti il deposito della proposta si è già avvantaggiato di accordi (sia direttamente sia assumendo una forma giuridica diversa). Altre condizioni impeditive sono, congiuntamente:

- che il debito, tributario o previdenziale maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione sia pari o superiore all'ottanta per cento dell'importo dei debiti complessivi dell'impresa;
- l'esistenza di un debito, tributario o previdenziale, pari o superiore a un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici e derivante da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d'imposta, anche non consecutivi, oppure dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Il comma 8 contiene le disposizioni sulla risoluzione di diritto della transazione per inadempimento: si prevede che la transazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 60 gg., dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.

Il comma 7 dell'articolo 16 modifica l'articolo 64 (Effetti degli accordi sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive) al fine di rendere la disciplina degli accordi di ristrutturazione omogenea e coerente con quella dettata per gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, rispetto agli effetti ad essi collegati ed alle norme sulla composizione negoziata.

L'articolo 17 modifica l'articolo 64-*bis*, introducendo alla lettera a) il nuovo comma 1-*bis* con il quale si prevede che il debitore prima che sia presentata la domanda di omologazione del piano possa proporre il pagamento parziale o dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori. A tal fine dovrà essere depositata in allegato anche la relazione di un professionista indipendente incaricato ai sensi del comma 3, che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. L'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore della competente direzione delle Agenzie competenti in materia degli specifici tributi e per i contributi previdenziali amministrati dall'INPS e per i premi amministrati dall'Istituto nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro da parte del Direttore dell'Ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale, nonché da parte dell'agente di riscossione per gli oneri di spettanza, in quanto si richiama l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 88, commi 6 e 7. Vengono poi apportate modifiche formali al comma 4, mentre al comma 8 le modifiche sono volte a chiarire la misura del soddisfacimento del creditore in caso di liquidazione giudiziale, in un'ottica di armonizzazione della disciplina interna del codice. Il comma 9 viene integralmente sostituito al fine di puntualizzare e aggiornare i richiami alla disciplina relativa al

concordato preventivo applicabile al Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, così da evitare alcune incertezze applicative emerse nella prassi. Viene inserito un comma 9-*bis* che, al fine di incentivare il ricorso allo strumento, introduce una specifica disciplina che ammette a qualunque titolo il trasferimento dell'azienda o di uno o più rami su richiesta dell'imprenditore, previa autorizzazione del tribunale, senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile - ossia con esclusione della responsabilità solidale in capo all'impresa debitrice-cedente. Viene espressamente chiarito che il tribunale verifica anche il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

L'articolo 18, comma 1, interviene sull'articolo 65, modificando un erroneo riferimento contenuto nel comma 2 relativo all'intero Capo II sul sovraindebitamento e chiarendo il dubbio interpretativo sull'applicabilità o meno della domanda con riserva di cui all'articolo 44, escludendo tale applicabilità. Viene altresì reintrodotta la previsione del previgente articolo 15, comma 10, della legge n. 3 del 2012 sull'accesso da parte degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda, alle banche dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi e alle altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-*ter*, comma 2, del decreto legislativo n. 141 del 2010. Il comma 2, intervenendo sull'articolo 66, relativo alle «Procedure familiari», apporta modifiche sia di carattere terminologico, al fine di allinearne le disposizioni a quelle del procedimento unitario, sia di tipo procedimentale per la risoluzione delle questioni applicative sorte in sede di prima applicazione. A tal proposito, si esclude la possibilità di accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui alla successiva sezione II, quando uno dei componenti della famiglia non rivesta tale qualità, lasciando tuttavia impregiudicata la possibilità di applicazione della disposizione relativa alla casa di abitazione di cui all'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trova nelle condizioni di accedere all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti previsti. Infine, al comma 5 è corretto un errore materiale che collega la liquidazione del compenso dell'OCC all'entità dei debiti invece che all'ammontare dell'attivo.

L'articolo 19 modifica la disciplina della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, contenuta negli artt. 67-73 del codice. Al comma 1, accanto a modifiche di natura meramente terminologica, viene aggiunto al comma 4 dell'art. 67 un ultimo periodo che prevede la possibilità di includere, nell'ambito del piano di ristrutturazione del consumatore, la previsione di una moratoria per il pagamento dei crediti privilegiati o garantiti, con un termine massimo di due anni dall'omologazione. Si stabilisce, altresì, la spettanza degli interessi legali durante il periodo di moratoria.

Il comma 2 precisa le modalità di pubblicazione e comunicazione del piano, disposta dal giudice con decreto, al ricorrere delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 67, introducendo la possibilità di apportare integrazioni e produrre nuovi documenti. Viene previsto inoltre che, se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 67, il relativo decreto del giudice possa essere reclamabile dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Sono poi introdotte norme attinenti alla procedura giudiziale. Viene poi aggiornata la norma sulla dichiarazione di un indirizzo PEC da parte del creditore. In relazione al procedimento di omologazione si evidenzia che è stato eliminato il riferimento all'ammissibilità "giuridica" del piano e che è stata introdotta la previsione per cui, quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il comma 10 viene sostituito nel senso di prevedere solamente che in caso di diniego dell'omologazione il giudice dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate, rimuovendo così il riferimento all'apertura della liquidazione che è compiutamente disciplinata dal successivo articolo 73, sulla procedura di apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione del piano.

Il comma 3 prevede espressamente l'applicabilità del DM 24 settembre 2014, n. 202 per la liquidazione del compenso dell'OCC, nonché la possibilità per il giudice, in caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale, di accordare un acconto sul compenso.

Il comma 4 elimina la facoltà del tribunale di revocare d'ufficio la sentenza di omologazione e, per controbilanciare tale eliminazione, estende la legittimazione a richiedere la revoca all'OCC. Viene conseguentemente eliminato l'obbligo di segnalazione al giudice dei fatti rilevanti ai fini della revoca d'ufficio, così come viene eliminato il riferimento all'iniziativa da parte del tribunale. Sono poi previste ulteriori norme procedurali.

Il comma 5, oltre a modificare la rubrica dell'articolo 73, al fine di uniformare la disciplina del procedimento di apertura della liquidazione controllata in caso di revoca dell'omologazione del piano del consumatore e del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, elimina il riferimento alla "conversione" di una procedura in un'altra e prevede che, dopo la revoca dell'omologazione, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 270, riguardante appunto la liquidazione controllata del sovraindebitato.

L'articolo 20, incide sulla disciplina del concordato minore, contenuta negli articoli da 74 a 83 del codice. Il comma 1 prevede che il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. Il comma 2 estende al debitore persona fisica che risulti già adempiente rispetto allo scaduto o che sia a ciò autorizzato dal giudice, la possibilità di prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale, così consentendo anche nel concordato minore la possibilità di fare salva la stessa abitazione mantenendola nel patrimonio. Il comma 3 precisa che la relazione particolareggiata dell'OCC da allegare alla domanda deve contenere l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori. Numerose sono le modifiche apportate dal comma 4 all'articolo 78 del codice, dedicato ai profili procedurali del concordato minore. Il comma 5 e il comma 6, quindi, modificano l'art. 82 del codice eliminando, analogamente a quanto previsto per il piano del consumatore, la facoltà del tribunale di revocare d'ufficio la sentenza di omologazione e la correlativa estensione all'OCC della legittimazione a richiedere la revoca. Il comma 7, oltre a modificare la rubrica dell'articolo 83, rende il procedimento di apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione del concordato minore omogeneo a quello di apertura della liquidazione giudiziale.

L'articolo 21, comma 1, modificando l'articolo 84, recante «Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano», chiarisce che nella nozione di concordato liquidatorio rientra anche quella di concordato con cessione dei beni ai creditori. Esplicita poi in maniera più completa il contenuto del piano in continuità aziendale in cui il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo (creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca). Prevede che per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti, anche chirografari, inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso livello e più favorevole rispetto a quello delle classi di livello inferiore. Introduce la possibilità di libera ripartizione delle risorse esterne. I commi 8 e 9 sono soppressi in quanto contenenti disposizioni non relative al contenuto del piano ma riguardanti la liquidazione nel concordato in continuità.

Il comma 2 modifica l'articolo 85, comma 3, in materia di suddivisione dei creditori in classi nel concordato in continuità aziendale, prevedendo in particolare che sono inserite in classi separate le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non superano almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a 5 milioni di euro, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a 10 milioni di euro e un numero medio di dipendenti nell'ultimo esercizio pari a 50.

Il comma 3, modificando l'articolo 87, comma 1, in tema di «Contenuto del piano di concordato», definisce il "valore di liquidazione" come corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle

ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese. Prevede che il piano di concordato debba indicare gli effetti prodotti sul piano finanziario e considera necessaria l'indicazione dei costi e dei ricavi in tutti i casi in cui le risorse per i creditori sono, in tutto o in parte, realizzate nel tempo attraverso la prosecuzione dell'attività in capo al cessionario dell'azienda. Inserisce poi l'indicazione, nel contenuto del piano, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito.

Il comma 4 modifica l'articolo 88 "Trattamenti dei crediti tributari e contributivi". Il comma 1 dell'articolo 88 prevede che il debitore, con il piano di concordato, possa proporre il pagamento parziale o dilazionato, dei tributi o dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione e dei relativi accessori, nel caso in cui il piano preveda la soddisfazione dei crediti in misura non inferiore a quella realizzabile, tenendo presente il valore dei beni attribuiti nella relazione del professionista indipendente. Il comma 2 dell'articolo 88 specifica che il professionista indipendente attesta relativamente ai crediti tributari e previdenziali, la convenienza della citata proposta rispetto alla liquidazione giudiziale se gli accordi hanno natura liquidatoria e la sussistenza di un trattamento non deteriore dei crediti rispetto alla liquidazione giudiziale se gli accordi hanno ad oggetto la continuità dell'impresa. I commi 3 e 4 dell'articolo 88 recepiscono all'interno del Codice la disciplina fiscale contenuta nel decreto-legge n. 69 del 2023, con la quale si condiziona l'omologazione del concordato liquidatorio e del concordato in continuità aziendale, nonostante la mancata adesione del creditore pubblico (amministrazione finanziaria ed enti previdenziali) ad una serie di presupposti volti ad evitare abusi, nonché alle risultanze contenute nella relazione del professionista indipendente relativamente alla convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Il comma 5 dell'articolo 88 contiene disposizioni relative alla presentazione della proposta di transazione, alla documentazione da allegare e all'individuazione degli uffici competenti ad esprimere o meno l'adesione alla proposta. Nello specifico la proposta è presentata al Direttore della competente direzione delle Agenzie competenti in materia degli specifici tributi, nonché agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, individuati sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore e a ciascun ente pubblico territoriale. Entro 30 giorni dalla presentazione l'agente della riscossione trasmette al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli altri uffici sopra indicati, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, di accertamento, di liquidazione e di addebito, che verranno trasmessi al commissario giudiziale una volta nominato. Il comma 6 dell'articolo 88 prevede che per i tributi amministrati dalle Agenzie fiscali (Entrate e Dogane) il voto sulla proposta sia espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente direzione secondo le proprie attribuzioni territoriali, mentre per i contributi previdenziali amministrati dall'INPS e per i premi amministrati dall'INAIL tale voto sulla proposta sia espresso dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale. Il comma 7 specifica che il voto espresso dall'agente della riscossione è limitato agli oneri di spettanza.

Il comma 5 dell'articolo 21, riguardante l'articolo 89, comma 2, recante norme in tema di «Riduzione o perdita del capitale della società in crisi», introduce modifiche di tipo terminologico, finalizzate alla coerenza della disposizione con il sistema unitariamente inteso, e che richiamano la possibilità di sospensione degli obblighi relativi al capitale prevista anche nel caso di composizione negoziata, al fine dell'opportuno coordinamento tra l'operatività della norma in esame e quella di cui all'articolo 20, in applicazione dell'articolo 2486 c.c..

Il comma 6 dell'articolo 21 modifica l'articolo 90 in tema di «Proposte concorrenti», abbassando dal 10 al 5% la soglia dei creditori necessari per la stessa presentazione.

L'articolo 22, comma 1, integrando l'articolo 92, comma 3, relativo all'attività del commissario giudiziale, prevede che questi, nel concordato in continuità aziendale, possa affiancare il debitore e i creditori anche nella negoziazione di eventuali modifiche del piano o della proposta. Il comma 2,

introducendo l'articolo 93-*bis*, prevede la possibilità di reclami ai decreti del giudice delegato e del tribunale, ai sensi dell'articolo 124, nonché agli atti e alle omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale, ai sensi dell'articolo 133.

L'articolo 23, comma 1, intervenendo sull'articolo 94, ora rubricato «Amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo e alienazioni», dispone che in tale procedura, nell'ipotesi in cui il piano preveda l'offerta da parte di un soggetto determinato per l'affitto o l'acquisto dell'azienda, si applica il procedimento sulle offerte concorrenti di cui all'articolo 91.

Il comma 2 interviene sull'articolo 94-*bis* recante «Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale», prevedendo che la tutela del debitore rispetto ai contratti pendenti scatti sin dalla presentazione della richiesta di misure protettive o cautelari.

Il comma 3 riguarda l'articolo 95, comma 2, in tema di «Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni», nel quale viene introdotta una modifica coerente con la definizione di concordato liquidatorio, che non comprende la cessione dell'azienda in esercizio.

Il comma 4, integrando le disposizioni dell'articolo 96, comma 1, che elenca le norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, puntualizza che gli effetti tipicamente connessi all'apertura del concorso nel concordato preventivo si producono con il deposito della domanda "piena", comprensiva della proposta, del piano e della documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3 (i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti).

Il comma 5, modificando l'articolo 97 rubricato «Contratti pendenti», elimina il riferimento all'istanza di sospensione, che può essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato.

I commi da 6 a 10 recano modifiche di natura sistematica.

L'articolo 24, comma 1, interviene sull'articolo 104 relativo alla convocazione dei creditori, norma che viene semplificata nei riferimenti relativi alle modalità di comunicazione, inserendo il richiamo alle disposizioni generali sulle comunicazioni e notificazioni contenute nell'articolo 10. Il comma 2 interviene sull'articolo 105, eliminando il riferimento al deposito della relazione in cancelleria, non più coerente con il generalizzato obbligo di deposito telematico.

L'articolo 25, comma 1, interviene sull'articolo 107 in tema di «Voto dei creditori» nell'ambito del concordato preventivo, eliminando il riferimento al deposito della relazione "in cancelleria", per ragioni di incompatibilità del deposito cartaceo con il processo civile telematico. Il comma 2 modifica l'articolo 109 in tema di «Maggioranza per l'approvazione del concordato», apportando correzioni ai richiami interni all'articolo stesso. Viene inserito un comma 5-*bis* che disciplina l'omologazione nell'ipotesi in cui vengano approvate più proposte di concordato, privilegiando la proposta che prevede la continuità aziendale. Il comma 3 interviene sull'articolo 110, riguardante «Adesioni alla proposta di concordato», modificando i termini per il deposito in cancelleria da parte del commissario giudiziale della relazione sulle operazioni di voto con comunicazione al debitore. Il comma 4 apporta modifiche all'articolo 111, che disciplina l'ipotesi di mancata approvazione del concordato, chiarendo che nel caso di concordato in continuità se non si raggiungono le maggioranze il debitore può chiedere comunque l'omologazione o prestare il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2.

L'articolo 26, comma 1, modifica l'articolo 112, che disciplina i presupposti per l'omologazione del concordato da parte del tribunale, e in particolare il comma 2 della norma, relativo all'ipotesi in cui una o più classi di creditori siano dissenzienti. Si prevede che se una o più classi di creditori sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso, quando si tratta di una piccola-media impresa, omologa il concordato al ricorrere di condizioni ulteriori, tra le quali il rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione nella distribuzione del valore di liquidazione. Interviene, poi, sul comma 3 chiarendo nuovamente che il valore di liquidazione è quello definito dall'articolo 87, comma 1 lettera c). Chiarisce poi che in caso di opposizione al piano

liquidatorio proposta dal creditore dissenziente, il concordato può essere comunque omologato se la proposta è approvata da almeno una classe di creditori ai quali è offerto un importo non integrale del credito e che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Il comma 2 interviene sull'articolo 114 recante, nella nuova formulazione della rubrica, «Disposizioni sulla liquidazione nel concordato liquidatorio», al fine di conferire alla norma portata generale sulla disciplina della liquidazione nel concordato liquidatorio. Oltre alle opportune modifiche meramente testuali dei commi 1, 4, 5 e 6, finalizzate anche ad aggiornare le disposizioni all'obbligo di deposito telematico, mediante rimozione del riferimento al deposito in cancelleria, viene inserito un comma 1-*bis*, contenente la disciplina applicabile in caso di piano contenente offerte irrevocabili da parte di un soggetto individuato. Il comma 3 inserisce l'articolo 114-*bis* in tema di «Disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuità», al fine di completare le disposizioni sulle operazioni di liquidazione con riferimento alle ipotesi di concordato con continuità aziendale, prevedendo la possibilità per il tribunale di nominare il liquidatore giudiziale in caso di piano di concordato in continuità che prevede la vendita di parte del patrimonio dell'impresa o dell'azienda in esercizio senza aver individuato un offerente, affidando al liquidatore nominato la gestione delle operazioni di liquidazione secondo i principi di pubblicità e trasparenza propri delle vendite concorsuali. Il comma 4 modifica la rubrica dell'articolo 115 in «Azioni del liquidatore giudiziale», eliminando il riferimento alla cessione dei beni, posto che il liquidatore può essere nominato anche in ipotesi di continuità aziendale nell'ipotesi in cui esista una parte di patrimonio da liquidare. Il comma 5 sostituisce integralmente l'articolo 116 relativo a «Trasformazione, fusione o scissione». Si prevede idonea pubblicità, nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate, del piano di concordato che contempla le operazioni societarie in questione, volta a garantire anche il pieno esercizio dei diritti creditorie delle altre società partecipanti. Si stabilisce inoltre che tutte le opposizioni dei creditori delle società debitrice e delle partecipanti siano proposte nel giudizio di omologazione e che l'attuazione dell'operazione venga rinviata all'emissione della sentenza di omologazione, disciplinando altresì l'ipotesi di attuazione anticipata dell'operazione. Infine, per stabilizzare la proposta di concordato e i suoi effetti, è previsto che, dopo l'omologazione, l'invalidità delle deliberazioni previste dal piano di concordato non può essere pronunciata e gli effetti delle operazioni sono irreversibili. Chi impugna le delibere delle società coinvolte nell'operazione può ottenere unicamente la tutela risarcitoria con credito qualificato prededucibile. La medesima tutela è accordata ai soci e agli altri soggetti legittimati ad impugnare le delibere in caso di revoca, risoluzione o annullamento del concordato; il diritto di recesso dei soci è comunque sospeso fino all'attuazione del piano stesso. Il comma 6 modifica l'articolo 118, che disciplina l'«Esecuzione del concordato», correggendo un refuso presente nel comma 5 e circoscrivendo, nel comma 6, il perimetro del potere attribuito all'amministratore giudiziario, laddove nominato. Il comma 7 inserisce l'articolo 118-*bis* «Modificazioni del piano», per disciplinare il caso in cui dopo l'omologazione del concordato in continuità aziendale si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano per l'adempimento della proposta. Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all'adempimento della proposta, dispone che il piano modificato e l'attestazione siano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori a cura del commissario giudiziale.

L'articolo 27, comma 1, modifica l'articolo 120-*bis* relativo all'accesso agli Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società, rendendone più chiare le disposizioni e precisando la *ratio legis* in relazione al suo ambito di applicazione. Il comma 2 interviene sull'articolo 120-*quater*, comma 2, recante «Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci», provvedendo ad adattare le possibili forme dei conferimenti dei soci anche alle PMI e chiarendo la definizione di "valore effettivo" secondo i principi contabili, al fine di risolvere i problemi applicativi emersi sulla medesima nozione. Il comma 3 apporta modifiche all'articolo 120-*quinqüies*, ora rubricato «Esecuzione delle operazioni societarie», sostituendo il comma 1 con la puntuale descrizione degli effetti prodotti dalla sentenza di omologazione rispetto all'assetto societario dell'impresa debitrice. Il comma 2 introduce un mero chiarimento terminologico che tiene altresì conto delle modifiche apportate al comma

1 sull'intervento del notaio. Il comma 4 apporta modifiche di drafting alla denominazione del capo III-*bis* in esame.

L'articolo 28 modifica la denominazione della rubrica della parte Prima, Titolo V, da «Liquidazione giudiziale» in «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».

L'articolo 29, comma 1, modifica l'articolo 124, comma 3, lettera c), eliminando il riferimento alle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa il reclamo al fine di armonizzare la terminologia alla riforma del processo civile. Il comma 2 interviene sull'articolo 126 riguardante la disciplina dell'accettazione dell'incarico da parte del curatore. Il comma 3 modifica l'articolo 131 in tema di «Deposito delle somme riscosse», sostituendo il comma 4, ove si prevede ora che il mandato è sottoscritto dal giudice delegato ed è comunicato telematicamente dal cancelliere al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal modo la disposizione è armonizzata rispetto a quanto stabilito per il processo telematico dalla riforma del c.p.c. Elimina inoltre la necessità di adozione di un decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità di trasmissione del mandato di pagamento, in quanto l'attuale sistema che gestisce il processo telematico con riferimento alle procedure concorsuali consente già la trasmissione e la firma digitale di tale documento. I commi 4 e 5 apportano correzioni testuali. Il comma 6 modifica l'articolo 140, recante norme in tema di «Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti», introducendo al comma 3 la disposizione per cui quando il comitato è chiamato a esprimere pareri non vincolanti, il parere si intende favorevole se non viene comunicato al curatore nel termine di 15 giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente, o nel diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza. Allo stesso scopo, il comma 4 viene sostituito integralmente prevedendo che in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, oppure in caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.

L'articolo 30, modificando l'articolo 149, rubricato «Obblighi del debitore», prevede che il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, siano tenuti a indicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 2-*bis*, in tema di domicilio eletto per le comunicazioni della procedura.

L'articolo 31, comma 1, interviene sull'articolo 166, comma 3, lettera e) per indicare che non sono soggetti all'azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché quelli in esecuzione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Il comma 2 modifica l'articolo 170, comma 2, recante norme in tema di limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia, eliminando il riferimento a una procedura concorsuale per sostituirlo con quello, più ampio, a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi.

L'articolo 32, comma 1, modifica l'articolo 173 relativo alla disciplina dei contratti preliminari incisi da una procedura liquidatoria, assicurando idonea protezione al promissario acquirente di immobile ad uso abitativo o di immobile destinato a sede principale della attività di impresa. L'intervento sul comma 3 è finalizzato a chiarire in quale momento il curatore subentra nel contratto quando il promissario acquirente richieda l'esecuzione del contratto preliminare nell'ambito della verifica dei crediti. L'inserimento del comma 3-*bis* è volto ad evitare i possibili abusi collegati alle previsioni del comma 3, ai danni del creditore ipotecario, il quale può contestare, documentandola, la congruità del prezzo dimostrando che, al momento della stipula del contratto, il valore di mercato del bene era superiore a quello pattuito di almeno un quarto. Se la non congruità del prezzo è accertata, il contratto si scioglie e si procede alla liquidazione del bene salvo che il promissario acquirente non esegua il pagamento della differenza prima che il collegio provveda sull'impugnazione. La modifica del comma 4 consente di chiarire che quando il curatore subentra nel contratto preliminare di vendita gli acconti sul prezzo corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili ai creditori solo se

corrisposti con mezzi tracciabili e si prevede, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli presenti sul bene.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 189 "Rapporti di lavoro subordinato", che viene riscritto al fine di allinearne il contenuto e la terminologia alla disciplina della liquidazione giudiziale e del diritto del lavoro. Con le modifiche apportate è stata semplificata sia la procedura di recesso del curatore dai rapporti di lavoro sia quella di subentro, con la previsione di scadenze temporali coerenti con i tempi della procedura. Il comma 3, che si occupa del recesso del curatore dai contratti di lavoro, viene integrato prevedendo che non devono essere restituite le somme eventualmente ricevute dal lavoratore, a titolo previdenziale o assistenziale, nello stesso periodo di sospensione (come, ad esempio, in caso di assegni per malattia o maternità), se ad esso sia seguita appunto la cessazione del rapporto. Il comma 4 prevede la possibilità della proroga del termine di sospensione se sussistono elementi concreti per l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa o per il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo. Al comma 7 è inserita una disposizione che esclude i licenziamenti collettivi intimati dal curatore dall'applicabilità delle procedure previste dall'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge n. 234 del 2021, relative alla chiusura dell'attività per le imprese con più di 50 dipendenti, e nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese (comma 8). Il comma 9 viene modificato con la precisazione che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato resta impregiudicato il diritto del lavoratore alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso ai fini dell'ammissione allo stato passivo, mentre al comma 10 si prevede che la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa non pregiudica i rapporti di lavoro subordinato in essere, salva la facoltà del curatore di sospenderli o di procedere al licenziamento dei lavoratori.

Il comma 3 del presente articolo 32 risolve un problema applicativo emerso dopo l'entrata in vigore del Codice chiarendo che i termini per la presentazione della domanda di trattamento NASpI, di cui all'articolo 190, decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni da parte del lavoratore.

Il comma 4 modifica l'articolo 191 recante norme in tema di «Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro», inserendo termini più aggiornati per uniformare le espressioni utilizzate nel corpo del Codice.

L'articolo 33, comma 1, modificando l'articolo 198, rubricato «Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio», elimina il riferimento al deposito dell'istanza in cancelleria, non più coerente con il generalizzato obbligo di deposito telematico, nonché la previsione della necessaria redazione del bilancio da parte del curatore in surroga del debitore, così come delle rettifiche. Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 199, recante norme in tema di «Fascicolo della procedura», eliminando l'obbligo di assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale (in quanto adempimento non utile per il corretto svolgimento della procedura, la quale può agevolmente avvalersi del domicilio digitale creato dal curatore).

L'articolo 34, comma 1, modifica l'articolo 200, relativo all'«Avviso ai creditori e agli altri interessati», al fine di uniformare le espressioni utilizzate nel corpo del Codice con il riferimento alla norma generale sulle comunicazioni e notificazioni di cui all'articolo 10 e per eliminare il riferimento al domicilio digitale della procedura, non più assegnato dalla cancelleria, in linea con quanto previsto dal nuovo articolo 199.

Il comma 2 interviene sull'articolo 201 riguardante «Domanda di ammissione al passivo», interessando per quanto riguarda il comma 1 e il comma 5 aspetti meramente terminologici, le modifiche al comma 3 riguardano il contenuto del ricorso di ammissione al passivo da parte del creditore.

Il comma 3 elimina nell'articolo 203, comma 2, il riferimento al deposito dell'istanza «in cancelleria», non più coerente con il generalizzato obbligo di deposito telematico.

Il comma 4 apporta modifiche all'articolo 204 «Formazione ed esecutività dello stato passivo», il cui contenuto viene armonizzato rispetto al processo civile telematico eliminando il riferimento al deposito in cancelleria dello stato passivo formato dal giudice delegato. Viene altresì esteso il riferimento di cui

al comma 5, relativo al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso non solo ipoteca ma anche pegno a garanzia di debiti altrui. Inoltre, per garantire il diritto di difesa del debitore, viene previsto che le decisioni adottate nella formazione dello stato passivo in relazione alle domande dei creditori hanno effetto ai soli fini del concorso, per cui i provvedimenti assunti sulle azioni di rivendica o di restituzione possono acquisire effetto di giudicato anche al di fuori della procedura di liquidazione giudiziale. Rispetto a tali domande, pertanto, il debitore può svolgere pienamente le sue difese intervenendo nel corso della verifica dei crediti, ma può anche impugnare la decisione assunta dal giudice delegato.

Il comma 5 modifica l'articolo 207 relativo ai procedimenti di impugnazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La disposizione al comma 2 è armonizzata rispetto alla riforma del processo civile eliminando il riferimento alle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa l'impugnazione. Al comma 3 si esplicita la possibilità che l'udienza di trattazione sia fissata anche dal giudice designato dal presidente al fine di accelerare l'inizio del procedimento. L'inserimento del comma 11-*bis* intende uniformare le disposizioni normative rispetto alle diverse prassi esistenti chiarendo che il giudice, pur dovendo esercitare tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, può concedere, se necessario, alle parti termini per il deposito di note difensive. Al comma 13 è disciplinata l'ipotesi dell'accordo transattivo raggiunto in sede di impugnazione e la conseguente modifica dello stato passivo. Con il nuovo comma 16-*bis* è espressamente previsto l'obbligo per il curatore di modificare lo stato passivo nei 30 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di accoglimento dell'impugnazione, al fine di scoraggiare condotte intempestive dello stesso organo una volta definita l'impugnazione.

Il comma 6 modifica l'articolo 209, in tema di «Previsione di insufficiente realizzo», rimettendo al giudice delegato (e al tribunale solo in caso di contestazione) la competenza sulla decisione di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione. Si attribuisce al tribunale la competenza sul reclamo relativo al provvedimento del giudice delegato.

L'articolo 35, comma 1, modifica l'articolo 213 relativo al «Programma di liquidazione», prevedendo che detto programma venga in prima battuta trasmesso al giudice delegato, in coerenza con quanto previsto dal comma 7 della medesima norma, e che il comitato dei creditori possa suggerire delle modifiche rispetto al programma presentato. Viene poi delineata con maggiore chiarezza la procedura di rinuncia alla liquidazione dei beni in caso di manifesta non convenienza. Nel comma 5 si prevede la revoca del curatore in caso di mancato rispetto dei termini di inizio e completamento delle attività di liquidazione, mentre il termine per il completamento della liquidazione è inserito nel comma 8. Infine, sostituendo il comma 9, si dispone che quando il curatore ha rispettato i termini, originari o differiti, di cui al comma 5, secondo periodo, nel calcolo dei termini di cui alla legge n. 89 del 2001 (cd. legge Pinto, ai fini di eventuali risarcimenti monetari spettanti alle parti in causa), non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione.

L'articolo 36, comma 1, modificando l'articolo 215, estende la possibilità per il curatore di cedere non solo le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti, ma anche quelle risarcitorie e recuperatorie, al fine di agevolare la rapida conclusione della procedura.

Il comma 2 modifica le modalità di liquidazione dei beni immobili stabilite dall'articolo 216, prevedendo che il curatore per tali beni pone in essere almeno un esperimento di vendita nel corso del primo anno e due per gli anni successivi.

Il comma 3, modificando l'articolo 217, precisa che il giudice delegato per le operazioni di vendita, in caso in cui il prezzo offerto sia inferiore a quello indicato nell'avviso inserito nel portale delle vendite pubbliche da parte del curatore, può sospendere le operazioni per consentire un nuovo esperimento.

L'articolo 37, comma 1, mediante l'eliminazione della lettera b) dell'articolo 227, relativo alle ripartizioni parziali, esclude dalle quote che devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, quelle assegnate ai creditori oppositori a favore dei quali sono state disposte misure cautelari, rimuovendo così l'erroneo riferimento alle ammissioni provvisorie non più esistenti. Il comma

2, intervenendo sull'articolo 231 relativo al rendiconto del curatore, elimina il riferimento al deposito dell'istanza in cancelleria, non più coerente con il generalizzato obbligo di deposito telematico degli atti e documenti nella procedura.

L'articolo 38, comma 1, interviene sull'articolo 234 "Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura", chiarendo che la chiusura della procedura di cui all'articolo 233, comma 1, lettera c) – ovvero quando è compiuta la ripartizione dell'attivo – si realizza anche quando esistono crediti nei confronti di altre procedure per le quali ancora si è in attesa del riparto, pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio. Si specifica che la legittimazione del curatore sussiste anche per i procedimenti, compresi quelli cautelari ed esecutivi, finalizzati a garantire l'attuazione delle decisioni favorevoli alla procedura, anche se instaurati dopo la chiusura della liquidazione giudiziale.

Il comma 2, modificando l'articolo 235 "Decreto di chiusura", prevede che il rapporto riepilogativo finale sia depositato dal curatore in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, ma anche ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 281, comma 1, con cui si dichiarano inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.

Il comma 3 modifica l'articolo 236 "Effetti della chiusura" apportando le necessarie misure di semplificazione e coordinamento con l'articolo 234. In particolare prevede che il decreto con il quale il tribunale decide sull'impugnazione successivamente all'omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo, costituiscono prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile. In tal modo si consente al creditore che, in sede di opposizione allo stato passivo, ottiene un accertamento del credito che non può utilizzare al di fuori della procedura, di farlo valere come prova nell'ambito di un eventuale successivo procedimento monitorio.

L'articolo 39 apporta modifiche al Capo VII, relativo al concordato nella liquidazione giudiziale. Si prevede, in particolare, al comma 6 la facoltà per il tribunale, a determinate condizioni, di omologare il concordato anche in mancanza di adesione da parte dei creditori pubblici (amministrazione finanziaria, degli enti territoriali o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie), quando il loro voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze per l'approvazione di una proposta di concordato. In tali ipotesi, il tribunale può procedere all'omologazione del concordato anche in mancanza di adesione da parte dei suddetti enti qualora risulti, anche in base alla relazione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell'albo dei revisori legali, che la proposta, in termini di soddisfacimento dei crediti vantati, è conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale.

Altre importanti modifiche riguardano: la possibilità, in caso di liquidazione giudiziale di imprese appartenenti ad un unico gruppo, di presentare una domanda unica o più domande tra loro coordinate ovvero una domanda autonoma; la sottoposizione al voto di tutte le proposte di concordato presentate; la decorrenza degli effetti del decreto di omologazione dalla sua pubblicazione; la costituzione delle parti a pena di decadenza nel giudizio di reclamo contro l'omologazione del concordato; la facoltà per la corte d'appello, per gravi motivi e su richiesta della parte o del curatore, di sospendere la liquidazione dell'attivo oppure inibire l'attuazione del piano o dei pagamenti; la salvezza degli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato in caso di riforma o cassazione del decreto di omologazione.

L'articolo 40, comma 1, dispone l'abrogazione dell'articolo 254 (Doveri degli amministratori e dei liquidatori), in quanto il suo contenuto è confluito nel precedente articolo 149. Il comma 2, integrando l'articolo 255 "Azioni di responsabilità", estende la legittimazione del curatore anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati. Il comma 3, modificando l'articolo 262 "Patrimoni destinati ad uno specifico affare", rettifica il riferimento normativo sostituendo l'articolo 2447-ter, primo comma, lettera c) con l'articolo 2447-ter, primo comma, lettera d) del codice civile.

L'articolo 41, comma 1, modificando il comma 3 dell'articolo 268 (*Liquidazione controllata*), esclude l'utilizzabilità della procedura di liquidazione controllata nei confronti dell'imprenditore persona fisica nei casi in cui non vi sia attivo da liquidare, al fine di evitare l'apertura di procedure inutili

per i creditori e costose per l'erario. L'ipotesi viene quindi disciplinata dettando le disposizioni processuali necessarie affinché il debitore possa eccepire l'assenza di attivo prima dell'apertura della procedura, in caso di domanda proposta dal creditore. Si prevede inoltre che quando è il debitore a chiedere la liquidazione controllata, l'OCC debba attestare la possibilità di acquisire attivo. La norma non limita il diritto del debitore all'esdebitazione in quanto è controbilanciata dalle norme relative al debitore incapiente.

Il comma 2 modifica il comma 2 dell'articolo 269 (Domanda del debitore), uniformando le espressioni utilizzate nel corpo del Codice rispetto alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. Si integrano poi i contenuti necessari della relazione dell'OCC, parallelamente a quanto previsto nell'ipotesi di domanda presentata dal creditore, al fine di agevolare l'efficienza ed efficacia della procedura. È previsto, in particolare, che la relazione debba anche indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e deve contenere l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3 (relativa al fatto che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie).

Il comma 3 modifica l'articolo 270 (Apertura della liquidazione controllata). In particolare si prevede che con sentenza il tribunale nomini il liquidatore e in caso di domanda presentata dal debitore, confermi l'OCC di cui all'articolo 269, scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e prediligendo nella scelta i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e nel caso di deroga motivando espressamente la decisione che dovrà essere comunicata al presidente del tribunale. Modifica poi il termine assegnato dal tribunale ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato (esso passa da "non superiore a 60 giorni" a "non superiore a 90 giorni") al fine di adempiere alla trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo. Infine, prevede che il provvedimento con il quale il tribunale ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore. Con la sostituzione del comma 5 si è proceduto ad inserire il riferimento alle disposizioni sullo spossessamento, con il quale si rendono applicabili alla liquidazione controllata le disposizioni sugli effetti della liquidazione giudiziale, in quanto compatibili, e chiarire il riferimento al procedimento unitario con il puntuale richiamo alle sezioni II e III del titolo III del presente decreto legislativo.

Il comma 4, sostituendo l'articolo 271 "Concorso di procedure", armonizza le diverse disposizioni con quelle generali dell'articolo 7 "Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza", prevedendo che al debitore, nei cui confronti è stata aperta una procedura di liquidazione controllata da parte dei creditori, venga riconosciuta la possibilità di poter chiedere l'accesso con riserva ad altra procedura di sovraindebitamento o chiedere un termine per la presentazione della domanda, che di regola il giudice assegna in misura non superiore a 60 giorni, prorogabile su istanza del debitore e in presenza di giustificati motivi fino ad ulteriori 60 giorni. Nella pendenza del termine assegnato dal giudice, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e il giudice - se il debitore lo richiede - può concedere le misure previste dall'articolo 70, comma 4 (sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano di omologazione - divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati) o dall'articolo 78, comma 2, lettera d) (impossibilità, a pena di nullità, di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di disporre sequestri conservativi, di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore). Si prevede, infine, che allo scadere del termine se il debitore non ha presentato domanda, oppure in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo II del titolo IV, il tribunale provveda ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2 (apertura della liquidazione controllata).

Il comma 5, modificando l'articolo 272 "Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione", prevede che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e lo depositi. Tale programma è approvato dal giudice delegato. Elimina poi il riferimento al deposito in cancelleria divenuto incoerente con lo strumento generalizzato del deposito telematico ormai divenuto obbligatorio e prevede un termine per il deposito del programma della liquidazione controllata al fine di consentire di rinunciare alla liquidazione dei beni se non presenta profili di convenienza. Si prevede di far rimanere aperta la procedura del programma di liquidazione sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura nonché la possibilità che la procedura sia chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire. Il nuovo comma 3-*bis* consente per tutta la durata della procedura di ricomprendere nella liquidazione anche gli ulteriori beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

Il comma 6, modificando l'articolo 273 "Formazione del passivo", ricalca la disciplina dettata per la liquidazione coatta amministrativa. In primis sostituisce i termini "provvedimento" con "progetto" e "deposito in cancelleria" con "deposito nel fascicolo informatico" in coerenza con le nuove disposizioni in materia di deposito telematico. Oltre a disposizioni di mero coordinamento, ribadendo la sostituzione del deposito in cancelleria con il deposito nel fascicolo informatico, precisa che con tale deposito diviene esecutivo lo stato passivo. Disciplina poi le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo che sono proposte con reclamo, e si ammette la domanda tardiva soltanto se viene provato dall'istante che il ritardo non è a lui imputabile e si provvede alla trasmissione della domanda al liquidatore non oltre 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa di impedimento del tempestivo deposito.

Il comma 7, modificando l'articolo 274 "Azioni del liquidatore", introduce fra i poteri del giudice quello di liquidare i compensi su proposta del liquidatore e di revocare gli incarichi conferiti agli ausiliari del giudice su richiesta del medesimo liquidatore.

Il comma 8, intervenendo sull'articolo 275 "Esecuzione del programma di liquidazione", fornisce alcuni chiarimenti in merito alla liquidazione del compenso in favore dell'OCC o del diverso professionista nominato dal liquidatore all'esito della liquidazione controllata. La misura del compenso è determinata dal DM 24 settembre 2014, n. 202 relativo al "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 3 del 2012". Prevede poi che il liquidatore provveda alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine risultante dallo stato passivo nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e infine disciplina la ripartizione dell'attivo, richiamando le relative norme dettate per la liquidazione giudiziale.

Il comma 9, introducendo il nuovo articolo 275-*bis* "Disciplina dei crediti prededucibili", detta anche per la liquidazione controllata disposizioni in materia di crediti prededucibili, mutuandole dalla liquidazione giudiziale. Fissa quindi i criteri per l'accertamento dei crediti prededucibili con le modalità dell'articolo 273, escludendo solo quelli non contestati per collocazione ed ammontare anche se sorti durante l'attività imprenditoriale del debitore e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione dei compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura che nel caso di contestazione dovranno essere accertati sempre con le modalità del citato articolo 273. Prevede inoltre che i crediti prededucibili sorti nel corso della procedura che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possano essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti con pagamento autorizzato dal giudice delegato, mentre se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

Il comma 10, intervenendo sull'articolo 276, prevede che la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato si chiuda con decreto motivato del tribunale su istanza dell'OCC o, se diverso dal primo,

del liquidatore, del debitore o d'ufficio, stabilendo inoltre che il liquidatore depositi una relazione che tenga conto di ogni elemento rilevante per la concessione e il diniego del beneficio dell'esdebitazione.

Il comma 11, abrogando il comma 2 dell'articolo 277, realizza un intervento di coordinamento con l'articolo 6, come riformulato dal presente decreto.

L'articolo 42, comma 1, modificando l'articolo 279, comma 1 (Condizioni temporali di accesso), stabilisce che per il beneficio dell'esdebitazione occorre che ricorrano le condizioni previste non solo dall'articolo 280 per la liquidazione giudiziale, ma anche quelle dettate dall'articolo 282, comma 2, per la liquidazione controllata.

Il comma 2 introduce la nuova Sezione I-bis della Parte prima, Titolo V, Capo X del citato decreto "Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale".

Il comma 3, intervenendo sull'articolo 280, comma 1, lettera a), (Condizioni per l'esdebitazione), introduce un diverso meccanismo di sospensione della decisione in materia di esdebitazione, prevedendo il rinvio della decisione da parte del tribunale all'esito dei procedimenti penali previsti dal comma 1, lettera a) del citato articolo.

Il comma 4, modificando l'articolo 281 (Procedimento), prevede che il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, dichiarare inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. L'istanza del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 15 giorni. Viene eliminata la previsione dell'istanza del debitore nell'ipotesi di esdebitazione pronunciata dopo tre anni dall'apertura della procedura, in quanto funzionale a garantire la liberazione del debitore dai debiti senza che sia necessario un atto di impulso, ma nel termine massimo previsto dalla legge. Si prevede poi che il curatore riporti nel rapporto riepilogativo di cui all'articolo 235, comma 1, i fatti rilevanti ai fini della concessione o del diniego del beneficio di esdebitazione con riferimento alla sola ipotesi che la chiusura sia disposta prima dei tre anni.

Il comma 5 modifica la rubrica della Sezione I della Parte prima, Titolo V, Capo X del decreto, sostituendo la denominazione "Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata" con quella di "Disposizioni generali in materia di esdebitazione".

L'articolo 43, comma 1, modificando l'articolo 282 con la nuova rubrica "Condizioni e procedimento di esdebitazione", elimina il riferimento all'esdebitazione di diritto, essendo la stessa collegata ad una decisione del tribunale ed introducendo una serie di disposizioni relativamente alle condizioni e al procedimento applicabile in caso di liquidazione controllata. L'esdebitazione nella liquidazione controllata opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Viene inoltre previsto che se l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si debba dar conto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Viene infine previsto che il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista sia pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che l'istanza del debitore debba essere comunicata a cura del liquidatore ai creditori in modo da consentirgli di presentare osservazioni entro 15 giorni.

Inoltre stabilisce che l'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, e che essa non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie se pendenti. Inoltre si prevede che la comunicazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 282 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 sia comunicato soltanto per i creditori e il debitore, avendo soppresso il riferimento al pubblico ministero e che tali soggetti possano proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124 nel termine di 30 giorni.

Il comma 2, intervenendo sull'articolo 283 "Esdebitazione del sovraindebitato incapiente", definisce l'ambito di applicabilità delle disposizioni relative all'esdebitazione del debitore incapiente, persona

fisica – e/o imprenditori che non svolgono più l’attività da più di un anno – meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, stabilendo che può accedere all’esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l’esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori, esclusi i finanziamenti in qualsiasi forma erogati, che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori. Sostituendo il comma 2 precisa che sussistono i presupposti per accedere all’esdebitazione anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia pari all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE. Prevede che, al fine di realizzare quei processi di digitalizzazione che stanno interessando tutti i settori, la documentazione relativa all’elenco di tutti i creditori dovrà contenere oltre alle somme dovute anche i relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure gli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella. Sostituisce il riferimento alle sopravvenienze rilevanti con quello più corretto di utilità ulteriori nella dichiarazione annuale presentata dal debitore ove positiva, pena la revoca del beneficio dell’esdebitazione. Modifica poi il lasso temporale da 4 a 3 anni successivi al deposito del decreto che concede l’esdebitazione, entro il quale viene svolta l’attività di vigilanza da parte dell’OCC sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e di verifica necessaria per accertare l’esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1. Una volta verificata l’esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, l’OCC - previa autorizzazione del giudice - lo comunica ai creditori che potranno quindi iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità, rimettendo al giudice la valutazione sull’opportunità di ammettere o meno tali azioni, tenendo fermo l’effetto esdebitatorio una volta che l’esecuzione sulle medesime utilità sarà terminata.

Il comma 3 modifica la rubrica della Sezione II della Parte prima, Titolo V, Capo X del citato decreto sostituendo la denominazione “Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato” con quella di Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione controllata”.

L’articolo 44, comma 1, modificando l’articolo 284 “Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo”, definisce coordinati anziché interferenti i piani presentati da più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo annessi alla domanda di accesso al concordato preventivo di cui all’articolo 40 o alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.

Il comma 2, introducendo l’articolo 284-*bis* relativo al trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito della disciplina dettata per il gruppo di imprese, prevede che le imprese in questione possano presentare unitariamente le proposte di cui agli articoli 63 (Trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione), 64-*bis* (Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) e 88 (Trattamento dei crediti tributari e contributivi - nel concordato preventivo), e reca specifiche disposizioni in relazione alla presentazione della proposta unitaria agli uffici delle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie secondo il domicilio fiscale delle imprese del gruppo facendo riferimento al domicilio della società ente o persona fisica che esercita l’attività di direzione e coordinamento del gruppo oppure di quella che presenta la maggiore esposizione debitoria nei confronti dei predetti enti. Infine, conferma l’autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa del gruppo anche ai fini del trattamento dei crediti tributari.

Il comma 3, modificando l’articolo 285 “Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci”, esclude la necessità della soddisfazione dei creditori in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale quando si applica la disciplina del concordato in continuità.

Il comma 4, modificando l’articolo 286 “Procedimento di concordato di gruppo”, apporta correzioni terminologiche e precisa che nel caso del concordato di gruppo i requisiti per l’omologazione devono sussistere per ciascuna impresa, sottolineando in tal modo che se essi non sussistono per una proposta “cade” tutto il concordato di gruppo.

L'articolo 45, integrando il comma 2 dell'articolo 287, stabilisce che il tribunale può sempre disporre la separazione dell'unica procedura quando emergono conflitti di interessi tra le diverse imprese del gruppo oppure conflitti tra le ragioni dei rispettivi creditori. Il tribunale dispone sempre la separazione, con nomina di distinti curatori, giudice delegato e comitato dei creditori nell'ipotesi di cui all'articolo 291, comma 1, ultimo periodo (ovvero nel caso in cui il curatore intenda esercitare l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile).

L'articolo 46, comma 1, integrando il comma 1 dell'articolo 291, dispone che, nel caso di procedura unitaria, ove intenda esercitare l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile il curatore provvede, previamente, a chiedere al tribunale di disporre la separazione delle procedure ai sensi dell'articolo 287, comma 2. Il comma 2, modificando l'articolo 292, comma 1, elimina la previsione di postergazione dei finanziamenti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento nei confronti del soggetto che esercita l'attività di direzione o coordinamento, in quanto in contrasto con la tutela dei creditori della società eterodiretta.

L'articolo 47, commi 1 e 2, apporta modifiche agli articoli 297 e 306, correggendo i riferimenti normativi e precisando le caratteristiche della relazione presentata dal commissario liquidatore, che è invece dispensato dalla formazione del bilancio annuale.

Il comma 3, modificando l'articolo 308 "Comunicazione ai creditori e ai terzi", uniforma le espressioni utilizzate in tema di comunicazioni fra il commissario e i creditori e terzi, così come previste dall'articolo 10, con applicazione dell'articolo 104, comma 2, in quanto compatibili.

Il comma 4, modificando l'articolo 310 "Formazione dello stato passivo", prevede che il commissario formi l'elenco dei crediti ammessi o respinti delle domande indicate all'articolo 308, comma 2, accolte o respinte, e lo depositi nella cancelleria del tribunale che ha accertato lo stato d'insolvenza. Semplifica poi il procedimento di accertamento sulle domande tardive con l'allineamento a quello previsto per le tempestive, lasciando al commissario liquidatore la formazione dello stato passivo e al tribunale la sola valutazione sulle impugnazioni. Prevede infine che le impugnazioni siano disciplinate dagli articoli 206 e 207, sostituito al curatore il commissario liquidatore.

L'articolo 48, intervenendo sul comma 3 dell'articolo 341 "Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria" sostituisce con il nuovo riferimento normativo dell'articolo 63, commi 2-ter e 2-quater, quello inesatto del comma 2-bis relativamente alla procedura di omologazione dell'accordo di ristrutturazione anche in mancanza di adesione, che comprende anche il rigetto, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente determinate condizioni, oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

L'articolo 49, integrando l'articolo 353, comma 1, uniforma la terminologia ivi utilizzata, includendo, accanto alla crisi d'impresa, anche l'ipotesi dell'insolvenza.

L'articolo 50, comma 1, modifica l'articolo 356, la cui rubrica è sostituita con la dicitura «Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti». Inoltre, sostituendo il comma 1, istituisce presso il Ministero della Giustizia un elenco (in luogo dell'attuale albo) dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati dall'impresa quali professionisti indipendenti. Conferma che il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'elenco, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti. Viene pertanto eliminato il riferimento all'«albo», in quanto termine normalmente collegato all'esistenza di un ordine professionale. Sostituendo il comma 2 prevede che per l'iscrizione all'elenco sia necessaria una autocertificazione di aver maturato una adeguata esperienza svolgendo attività professionale negli ultimi cinque anni quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all'elenco. È previsto inoltre un aggiornamento biennale della durata di 18 ore (più

breve di quello attuale), acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali o presso un'università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti. L'acquisizione dello specifico aggiornamento biennale costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione. Precisa poi che gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua. Resta fermo che la Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi di formazione e di aggiornamento.

Il comma 2 modifica l'articolo 357, in tema di "Funzionamento dell'elenco", apportando modifiche meramente terminologiche finalizzate ad uniformare le espressioni utilizzate all'interno del Codice.

Il comma 3 interviene sull'articolo 358, relativo ai "Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure", precisando che i requisiti specifici previsti devono concorrere con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 356. Inoltre consente la nomina anche fuori del circondario al quale appartiene l'ufficio giudiziario che procede e chiarisce che tra i criteri di valutazione ai fini della nomina il tribunale deve tener conto dell'attività pregressa svolta dal professionista, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi.

L'articolo 51 abroga gli articoli 359 "Area web riservata" e 361 "Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche" (in quanto, come chiarito dalla RT e dalla R.III, sono disposizioni superate dall'esistenza del portale dei servizi telematici realizzato nell'ambito del PCT per il perfezionamento delle notifiche via PEC).

L'articolo 52, sostituendo il comma 226 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, esclude dall'ambito di applicazione dei commi da 224 a 238 (recante disciplina in materia di cessazioni di attività produttive nel territorio nazionale, con la previsione di alcuni vincoli procedurali per i licenziamenti che siano di numero superiore a 50 e connessi alla chiusura (nel territorio nazionale) di una sede o struttura autonoma da parte di datori di lavoro rientranti in una determinata soglia dimensionale) i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a) e b) e 12 del decreto legislativo n. 14 del 2019 (ovvero in stato di crisi o di insolvenza).

L'articolo 53, modificando l'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 270 del 1999 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge n. 274 del 1998) - in materia di affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale - corregge un erroneo riferimento con quello più corretto (sostituzione dell'articolo 104 con l'articolo 10 riferito alle comunicazioni telematiche).

L'articolo 54 abroga i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 13 del 2023 (in quanto le disposizioni in esso contenute sono state inserite all'interno del Codice).

L'articolo 55, modificando l'articolo 47, relativamente ai trasferimenti di azienda, della legge n. 428 del 1990, elimina una delle ipotesi in cui trovava applicazione l'articolo 2112 c.c. in tema di salvaguardia dell'occupazione delle imprese che si trovano in determinate condizioni (amministrazione straordinaria). Inoltre, in coerenza con l'intervento di cui sopra, stabilisce che se il trasferimento riguarda imprese ammesse all'amministrazione straordinaria trova applicazione la disciplina speciale di riferimento.

L'articolo 56 stabilisce che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevedendo tempistiche differenziate per alcune disposizioni specifiche.

L'articolo 57 impone che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT, oltre ad illustrare gli articoli, afferma quanto segue.

In merito all'**articolo 1** ne sottolinea la natura ordinamentale, volta a individuare e chiarire a quali casistiche è applicabile la normativa del nuovo Codice della crisi

d'impresa e dell'insolvenza (CCII) per incentivare il debitore a richiedere, in una fase precoce, l'accesso ai quadri, alle procedure e alle tecniche di ristrutturazione preventiva disponibili. Pertanto l'articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione all'**articolo 2** afferma che esso non presenta alcun risvolto di carattere finanziario.

Per quanto attiene all'**articolo 3** la RT rappresenta che il test pratico è costituito da un programma informatico che consente la verifica sulla perseguibilità del risanamento già esistente e operativo sulla piattaforma unica nazionale della Composizione negoziata istituita dal decreto-legge n. 118 del 2021 presso le CCIAA (v. articolo 13, comma 2, primo periodo, Codice della crisi).

L'obiettivo dell'intervento correttivo è principalmente quello di diffondere l'utilizzo di tale programma informatico, rendendo più fruibile alle imprese le potenzialità di tale strumento che consente alle stesse di verificare il proprio stato di salute in un'ottica di precoce soluzione della crisi, in quanto la stessa potrà essere affrontata non necessariamente con l'accesso alla composizione negoziata.

L'inserimento di tale strumento sui siti istituzionali lo rende più visibile da parte di una maggiore platea di imprenditori, aumentandone l'efficacia in termini di soluzioni precoci della crisi.

Segnala, inoltre, che la messa a disposizione del citato test pratico nei siti istituzionali dei Ministeri interessati (Giustizia e *Made in Italy*) non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e assicura che qualsiasi intervento informatico che si renda necessario per garantire il funzionamento del predetto test potrà essere attuato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disposizione apporta un reale beneficio all'impresa, consentendole di accedere più facilmente alle procedure stragiudiziali per intervenire precocemente sulle situazioni di emergenza e, dunque, per prevenire che lo stato di pericolo si trasformi in crisi per sfociare in insolvenza e, dunque, realizza un vantaggio per la finanza pubblica in termini di economicità di spese procedurali e processuali. L'articolo in esame è, ad ogni modo, di carattere precettivo-ordinamentale e non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Per quanto attiene all'**articolo 4**, la RT afferma che le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e procedurale e non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ma sono dirette a coordinare la normativa con quella prevista in altre disposizioni e con la disciplina delle comunicazioni e del deposito telematico secondo la nuova riforma del processo civile. Pertanto, assicura che gli stessi possono essere realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Specifica, altresì, che gli oneri per l'attivazione del domicilio digitale sono posti a carico delle parti private interessate.

La RT sottolinea poi il carattere ordinamentale dell'**articolo 5**, soffermandosi poi sul comma 5, in ordine al quale afferma che esso produce significativi effetti sotto il profilo

giuridico. In particolare, devono essere segnalati gli obblighi di lealtà, riservatezza e collaborazione delle parti interessate, dall'imprenditore ai creditori ai terzi partecipanti. Infatti, se da una parte l'imprenditore ha l'obbligo di rappresentare la propria situazione in maniera trasparente e senza arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, questi ultimi devono collaborare fattivamente per il buon esito delle trattative, soprattutto gli istituti bancari e gli intermediari finanziari che potrebbero trarre vantaggio da un non tempestivo progetto di risanamento compromesso da comportamenti inerti o da una scarsa partecipazione. Nel caso di comportamenti anomali o omissivi privi di idonea giustificazione è aperta la strada all'accertamento giudiziale, atteso che lo sfumare delle trattative e l'apertura di una procedura concorsuale saranno oggetto di indagini da parte dell'autorità giudiziaria e della promozione di azioni di responsabilità da parte del curatore. Sotto il profilo finanziario, pertanto, la norma è suscettibile di accelerare la definizione della situazione critica a vantaggio della prosecuzione dell'azienda o di ramo della stessa estromettendo del tutto il tribunale da un'eventuale procedura concorsuale e anzi, evitando, per quanto possibile, qualsiasi azione liquidatoria. Si realizza, pertanto, un effetto deflattivo del contenzioso e di risanamento dell'impresa che comporta un minor aggravio nei carichi di lavoro processuali e una definizione della situazione patrimoniale dell'imprenditore con maggiore soddisfazione per il medesimo e per i creditori e gli altri soggetti interessati al risanamento dell'azienda.

Anche il comma 8 apporta, secondo la RT, un reale beneficio all'impresa, consentendole di accedere più facilmente alle procedure stragiudiziali per intervenire precocemente sulle situazioni di emergenza e, dunque, per prevenire che lo stato di pericolo si trasformi in crisi per sfociare in insolvenza e, dunque, realizza un vantaggio per la finanza pubblica in termini di economicità di spese procedurali e processuali.

La procedura di omologazione di cui al comma 9 è connessa a adempimenti di natura istituzionale già ordinariamente espletati dal personale di magistratura e da quello amministrativo. La norma, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le incombenze potranno essere sostenute attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nell'ottica, quindi, di agevolare e tutelare la posizione dell'imprenditore in crisi, gli interventi proposti consentono di offrire la possibilità di un risanamento aziendale ovvero di accedere alla liquidazione o cessione del patrimonio dell'impresa o ai quadri di ristrutturazione preventiva senza condurre alla liquidazione giudiziale dell'imprenditore evitando le conseguenze negative che da tale dichiarazione possano derivare. Segnala l'importanza dell'intervento strutturale in esame soprattutto per le piccole e medie imprese, che costituiscono la maggioranza del nostro panorama aziendale, al fine di preservare i diritti - sia del datore di lavoro che dei lavoratori - oltre il carattere provvisorio del sostegno economico assicurato durante l'emergenza sanitaria che ha portato alla emersione di numerose situazioni di criticità pregresse ancorché latenti. Rappresenta che le disposizioni contenute nel presente articolo consentono l'accesso agli istituti di allerta della crisi privilegiando la definizione in via negoziata e stragiudiziale che incide considerevolmente sui carichi di lavoro dei tribunali,

diminuendo le procedure da risolvere in sede giudiziaria e limitando gli adempimenti delle cancellerie giudiziarie.

In relazione al comma *2-bis* aggiunto, la RT afferma che esso realizza effetti positivi in termini di risparmi di spesa, sebbene, allo stato, non quantificabili e, comunque, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, considerato che spetta al creditore pubblico destinatario della proposta di accordo transattivo valutare, sulla base dell'istruttoria svolta, se la soluzione prospettata dal debitore istante sia più conveniente per l'erario rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Le misure premiali di cui al comma 11 non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica, anzi le stesse favoriranno l'accesso da parte delle imprese alle procedure di composizione negoziata per la soluzione della crisi aziendale e produrranno effetti deflattivi del contenzioso giudiziario, sebbene allo stato non quantificabili. In aggiunta, segnala gli eventuali effetti positivi che la norma è suscettibile di produrre, atteso che la stessa consente la possibilità di accedere alla rateazione prima ancora dell'inizio dell'iscrizione a ruolo, attraverso l'approvazione anticipata del piano di risanamento: infatti, la dilazione nei pagamenti è in grado di garantire una maggiore sostenibilità del debito da parte dell'imprenditore e, quindi, favorire per l'erario il recupero delle somme dovute dall'impresa.

Riguardo agli oneri (comma 12) connessi alla erogazione di compensi professionali introdotti con la previsione normativa della figura dell'esperto, come già rappresentato nella RT al precedente decreto legislativo correttivo del CCII, conferma che gli stessi sono posti ordinariamente a carico dell'impresa secondo le modalità stabilite dal presente articolo, senza aggravii a carico della finanza pubblica.

In relazione all'**articolo 6**, la RT ne sottolinea il carattere ordinamentale. Pertanto non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Conferma che gli oneri connessi alla erogazione di compensi all'ausiliario nominato dal Tribunale sono posti ordinariamente a carico della procedura liquidatoria di risoluzione della crisi d'impresa, secondo le modalità già stabilite dal decreto legislativo n. 14 del 2019, senza aggravii a carico della finanza pubblica.

Sull'**articolo 7** la RT afferma che dall'attuazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la sua natura ordinamentale. Gli adempimenti correlati alla citata segnalazione possono rientrare fra le attività proprie dell'organo di controllo societario, che è tenuto oltre a far emergere le situazioni di crisi dell'impresa a livello economico e finanziario, ad aiutare l'imprenditore ad attivare ogni strumento utile a risanare l'impresa.

Sottolinea poi il carattere ordinamentale anche del comma 2, volto a valorizzare le informazioni detenute dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziarie al fine di agevolare le operazioni di controllo di competenza dei relativi organi di controllo che saranno in grado di intervenire con la massima tempestività in presenza di fattori di criticità non appena rilevati.

La RT afferma poi che con la nuova versione della rubrica di cui all'**articolo 8** si rende evidente che si tratta di norme inerenti alla regolazione giudiziale della crisi e

dell'insolvenza. La disposizione ha natura terminologica e non presenta risvolti di carattere oneroso.

La RT sottolinea il carattere ordinamentale dell'**articolo 9**, che si propone di individuare l'organo giudiziario competente per la valutazione delle domande di risoluzione in sede giurisdizionale della crisi ed insolvenza dell'azienda e, pertanto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

La RT fa poi presente che l'**articolo 10** mira ad armonizzare l'ordinamento nazionale ai principi del diritto europeo adeguando la norma in esame alla Direttiva 2019/1023 UE (*Insolvency*) e, stante la sua natura precettiva e ordinamentale, non presenta profili di carattere oneroso per la finanza pubblica.

La RT evidenzia che l'**articolo 11** mira ad agevolare il più possibile il ricorso alle procedure di negoziazione della crisi, offrendo ampie possibilità e scelte alle imprese, da quelle di maggiori a quelle di minori dimensioni le quali, a volte, possono essere di dimensioni o rilevanza tali da richiedere l'utilizzo di procedure maggiormente strutturate, da cui attualmente vengono estromesse. Rappresentando che agli oneri di accesso e delle procedure negoziate in esame provvede sempre la massa attiva del patrimonio dell'imprenditore, evidenzia il carattere ordinamentale della norma che non determina effetti negativi per la finanza pubblica. Assicura poi che il comma 2 non determina alcun aggravio di oneri per la finanza pubblica atteso che il suo scopo è quello di garantire una più efficace vigilanza sulla gestione dell'impresa che accede ad un procedimento giurisdizionale di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di consentire, secondo il correlato articolo 44, comma 1, lett. a), la prosecuzione dell'invio delle informazioni previste prima della presentazione della domanda completa di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza per meglio valutare la richiesta avanzata.

Per quanto attiene all'**articolo 12**, la RT afferma che esso mira a sviluppare le regole che sorreggono il procedimento unitario per l'accesso alla ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale, apportando le opportune integrazioni di natura ordinamentale e procedurale in materia rispetto alla vigente disciplina, non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al contrario, le modifiche relative alla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio sono suscettibili di determinare effetti positivi per la finanza pubblica in termini di gettito d'entrata, sebbene allo stato di difficile quantificazione.

La RT evidenzia che l'**articolo 13** ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, apportando modifiche terminologiche e chiarificatrici, a fronte di applicazioni non univoche emerse nella prassi. In relazione, in particolare, a quanto stabilito dal comma 2 della presente norma, che interviene sull'articolo 55, comma 1, del Codice stabilendo che le udienze relative alle misure cautelari si svolgono preferibilmente in videoconferenza, si rappresenta che, con particolare riferimento ai collegamenti da remoto, gli stessi potranno essere assicurati mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello

Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2024, alla Missione Giustizia - Programma Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi e le politiche di coesione - Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia". Per quanto premesso la presente disposizione potrà essere attuata attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Natura ordinamentale è ascritta dalla RT all'**articolo 14**.

La RT sottolinea poi che l'**articolo 15**, finalizzato a uniformare le espressioni utilizzate nel corpo del Codice avuto riguardo alla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del debitore e a coordinarne le disposizioni rispetto a quelle, analoghe, che disciplinano altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene all'**articolo 16**, la RT evidenzia che esso, che introduce modifiche testuali e chiarificatrici delle disposizioni già vigenti, nonché correttive di difetti di coordinamento, alla luce delle difficoltà applicative e interpretative emerse nella prassi e delle modifiche normative intervenute recentemente (legge n. 111 del 2023 - delega fiscale), ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con particolare riferimento alle disposizioni dettate dal comma 3-*bis* dell'articolo 63, che esclude l'operatività delle disposizioni dettate dall'articolo 48-*bis* del d.P.R. n. 602 del 1973, si evidenzia che la norma ha lo scopo di evitare che, a seguito della transazione fiscale e in pendenza del procedimento di adesione da parte dei creditori pubblici, l'impresa possa non ricevere pagamenti che le sono dovuti e, anzi, subisca ulteriori azioni esecutive che ne peggiorino la situazione debitoria, nell'ottica di disporre di una protezione rafforzata del patrimonio dell'impresa nei 90 giorni successivi alla presentazione della proposta transattiva fiscale.

In merito all'**articolo 17** la RT afferma che le modifiche sono volte ad armonizzare la disciplina del Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione con l'impianto complessivo del Codice della crisi d'impresa e insolvenza, scongiurando altresì, mediante precisazioni testuali e procedurali, il permanere di incertezze applicative che nella prima applicazione hanno interessato la materia. La natura ordinamentale della norma, pertanto, consente di escludere che dall'attuazione della stessa derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma poi che l'**articolo 18** introduce disposizioni di natura ordinamentale in tema di disposizioni generali sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, finalizzate a modificare riferimenti testuali erronei o non aggiornati, nonché a chiarire dubbi interpretativi sorti in sede di prima applicazione. Le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia poi il carattere ordinamentale delle disposizioni di cui agli **articoli 19, 20 e 23**.

In merito all'**articolo 21**, la RT afferma che ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto volto a chiarire le definizioni e i contenuti delle diverse tipologie di concordato preventivo, a evitare criticità interpretative e applicative, a rendere la disciplina uniforme con le altre disposizioni del codice e, in definitiva, a perseguire la coerenza delle disposizioni in esame con il sistema globalmente inteso. Precisa poi che le disposizioni sulla transazione fiscale nel concordato preventivo vengono modificate al fine di rappresentare in modo chiaro e trasparente i rapporti con il concordato in continuità aziendale ed aggiornare il riferimento a quest'ultimo, di cui all'articolo 84, commi 6 e 7, e allineare tali modifiche a quelle dell'articolo 63 relativamente alle modalità di adesione e uffici competenti; chiarendo che la mancanza di adesione ricomprende anche l'espressione di voto contrario e che la classe dei creditori pubblici considerata consenziente ai fini dell'omologazione non rileva ai fini dei presupposti per la ristrutturazione trasversale.

La RT afferma che anche l'**articolo 22** ha natura ordinamentale in quanto finalizzato a introdurre norme meramente definitorie del ruolo del commissario liquidatore, anche alla luce di come questa figura è stata ridisegnata dalla direttiva *Insolvency*, nonché a colmare un vuoto normativo in relazione alla reclamabilità degli atti del commissario giudiziale e dei decreti del tribunale e del giudice delegato.

In merito all'**articolo 24**, la RT afferma che apporta modifiche finalizzate ad armonizzare la disciplina in materia di comunicazioni e notificazioni contenute nell'articolo 10 e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante il suo carattere ordinamentale.

La RT evidenzia che l'**articolo 25** presenta carattere ordinamentale in quanto finalizzato ad adattare la normativa al generalizzato obbligo di deposito telematico, a rendere la procedura più lineare ed efficace e a eliminare vuoti normativi dal punto di vista procedurale. Le norme, pertanto non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Natura ordinamentale è altresì attribuita dalla RT all'**articolo 26**, in quanto finalizzato, in relazione alla fase dell'omologazione del concordato preventivo, a dirimere difficoltà interpretative e applicative emerse nella prassi in seguito all'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, chiarendo, completando e aggiornando le disposizioni. Per quanto riguarda le operazioni societarie di fusione, trasferimento e scissione, poste in essere nell'ambito di un piano di concordato preventivo, la disciplina persegue l'intento di razionalizzare la normativa garantendo la celerità e l'efficacia della procedura. A tal proposito evidenzia che l'attività di pubblicazione, disposta dal giudice, del piano di concordato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate, configura un'attività riconducibile a quella ordinariamente svolta dalle cancellerie avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni introdotte

non sono quindi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT sottolinea poi che anche l'**articolo 27** ha natura ordinamentale e mira a risolvere i problemi applicativi emersi nella prassi e a introdurre chiarimenti terminologici e di *drafting* in relazione agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società, introducendo disposizioni che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidente natura ordinamentale è poi attribuita all'**articolo 28**.

Anche degli **articoli 29 e 30** viene sottolineata dalla RT la natura ordinamentale, per cui sono insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia poi che l'**articolo 31** introduce modifiche di natura meramente terminologica che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma che l'**articolo 32** mira a risolvere problemi applicativi, dirimere incertezze terminologiche e allineare i contenuti alle disposizioni sistematiche civilistiche e giuslavoristiche. Esso ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la modifica di cui al comma 3 ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 190 si limita a recepire normativamente l'orientamento di prassi assunto dall'INPS in materia di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale. Nella circolare attuativa n. 21/2023, l'INPS precisa, infatti, che il termine di 68 giorni legislativamente previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI, decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni o, in caso di recesso da parte del curatore, dalla data in cui la comunicazione effettuata dal curatore medesimo è pervenuta a conoscenza del lavoratore. Per quanto sopra, conferma l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica.

In merito all'**articolo 33**, che introduce semplificazioni delle attività a carico del curatore nell'ambito della custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale e aggiornamenti relativi all'obbligo di deposito telematico degli atti, la RT ne evidenzia la natura ordinamentale, per cui esclude che sia suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Analoga natura ordinamentale è attribuita dalla RT agli **articoli 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44** (su questi 3 ultimi articoli la RT aggiunge che con essi si è proceduto a razionalizzare la disciplina dell'esdebitazione adattandola alle caratteristiche della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata), **45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56**.

La RT assicura che le disposizioni di cui all'**articolo 38** hanno natura ordinamentale e procedurale e non presentano comunque profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto gli adempimenti connessi alle attività in questione potranno essere garantiti

mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In ordine all'**articolo 39**, la RT ne sottolinea il carattere procedurale e ordinamentale, affermando che mira ad accelerare la definizione della procedura del concordato nella liquidazione giudiziale, mediante interventi che garantiscono una maggiore snellezza e funzionalità delle procedure interessate. Rappresenta quindi che da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le attività connesse potranno essere sostenute con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In ordine al comma 6 asserisce che esso prevede una forma di "*cram down*", espressione con la quale si intende una ristrutturazione del passivo attuata mediante l'omologazione forzata della proposta di soddisfacimento dei creditori. Di fronte all'opposizione o inerzia dell'Erario o degli Enti previdenziali, è possibile – in presenza di alcune condizioni – che il Tribunale omologhi nonostante il voto negativo o la mancata adesione di suddetti creditori.

In merito all'**articolo 41**, comma 9, la RT assicura che esso non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una prassi già consolidata che è stata inserita per una migliore definizione della procedura e che rispecchia le analoghe disposizioni dettate per la liquidazione giudiziale (articolo 222). Per quanto attiene al comma 10 del medesimo articolo 41, segnala che la norma è stata già modificata dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, con l'inserimento del richiamo all'articolo 233 dello stesso Codice in quanto compatibile, che disciplina la cessazione della procedura di liquidazione giudiziale. L'applicabilità dell'articolo 233 non è quindi stata prevista dal presente schema correttivo. La RT rappresenta che il vigente articolo 233, comma 1, lettera d), prevede fra i casi di chiusura l'ipotesi in cui nel corso della procedura si accerti che la sua prosecuzione non consenta di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese della medesima. Pertanto, come nel caso della liquidazione giudiziale, anche in questo caso, non essendo possibile il recupero delle spese anticipate dall'erario ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del T.U. "Spese di giustizia" a valere sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, tali somme restano a carico della finanza pubblica.

L'accertamento della circostanza di non soddisfazione neanche parziale dei creditori, dei crediti prededucibili e delle spese di procedura avviene in tempi brevi mediante la redazione della relazione o di un rapporto riepilogativo da parte del liquidatore come previsto dall'articolo 130, non facendo proseguire ulteriori attività onerose a carico della finanza pubblica e con tempestiva pronuncia di chiusura della procedura da parte del competente tribunale, aprendo altresì alle fasi della procedura dell'esdebitazione.

Per completezza espositiva sottolinea che i possibili costi prodotti dalla modifica del 2020 possono essere contenuti alla luce delle modifiche apportate dal correttivo in esame rispetto alla liquidazione controllata (che è la procedura che sostituisce la liquidazione del patrimonio della legge n. 3 del 2012). Il ricorso a questa procedura è stato infatti ristretto consentendo la sua apertura solo se si appura che c'è attivo da

liquidare (articolo 268, comma 3). Tale previsione riduce quindi i rischi di chiusura per assenza di attivo con conseguente intervento dello Stato.

In generale, sull'articolo in esame, la RT afferma che ha carattere ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto reca misure dirette ad armonizzare le diverse procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, come modificato e integrato dal presente intervento. Gli interventi sono diretti ad apportare le necessarie correzioni di natura terminologica per uniformare le espressioni utilizzate nel corpo del Codice, a semplificare alcune fasi procedurali e a rendere tempestive alcune attività che sono propedeutiche alla finalità ultima di tutela di tutti i soggetti coinvolti - ivi compresi i debitori - a prevedere tempistiche più allungate per controbilanciare la maggiore compressione dei diritti dei creditori derivante, nella liquidazione controllata, dall'impossibilità di presentare domande di ammissione tardive.

La RT evidenzia poi che l'**articolo 50** ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto apporta modifiche terminologiche e introduce norme di semplificazione e razionalizzazione finalizzate a garantire coerenza e uniformità delle procedure. Per quanto riguarda la tenuta dell'elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti, disciplinato dall'articolo 356, si evidenzia che l'attività rientra nei compiti istituzionalmente garantiti dal Ministero della giustizia, e ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse materiali, finanziarie, umane e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.

La RT assicura poi che l'**articolo 52** reca un coordinamento con le disposizioni inserite all'articolo 189, comma 7, come riformulato dal presente decreto, che non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La RT sottolinea poi il carattere ordinamentale dell'**articolo 55**, mentre la R. ILL. ricorda che anche per la procedura di amministrazione straordinaria sussiste, in caso di cessione di azienda, l'obbligo di trasferimento di tutti i dipendenti alla parte acquirente dei complessi aziendali, così creando il dubbio sulla implicita abrogazione parziale dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo n. 270 del 1999 (che attribuisce invece al commissario straordinario, all'acquirente dell'azienda e ai rappresentanti delle sigle sindacali riconosciute, la facoltà di perimetrare l'azienda in termini funzionali alla buona riuscita del programma di cessione ed al piano industriale presentato dalla parte acquirente). Tuttavia, poiché l'amministrazione straordinaria ha quale presupposto la dichiarazione dello stato d'insolvenza del debitore e l'adozione di un programma di cessione produce il definitivo spossessamento del debitore, in vista del trasferimento dell'azienda o dei beni e dei contratti a soggetti terzi appare necessario eliminare il possibile conflitto creatosi tra normative lasciando alla normativa speciale dettata sull'amministrazione straordinaria la disciplina della fattispecie in esame.

Del resto, la coesistenza dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 270, che esclude i contratti di lavoro dai rapporti passibili di scioglimento da parte del commissario straordinario, con la disciplina modificata dal Codice, che impone invece il trasferimento di tutti i dipendenti al cessionario dell'azienda, produce un rilevante ostacolo alle procedure di amministrazione straordinaria cui venga applicato un programma di cessione.

La RT ribadisce infine il contenuto della clausola d'invarianza finanziaria di cui all'**articolo 57**.

Al riguardo, nulla da osservare sugli **articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57** (per quest'ultimo, al netto dei rilievi formulati in relazione a singoli articoli).

In merito all'**articolo 3**, alla luce delle assicurazioni fornite dalla RT in merito alla possibilità di inserire nei siti istituzionali dei Ministeri interessati (Giustizia e *Made in Italy*) il test pratico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e atteso che tale operazione non appare effettivamente di particolare rilievo, non si hanno osservazioni.

In relazione all'**articolo 5**, si prende atto della sua natura sostanzialmente ordinamentale e dei chiarimenti forniti dalla RT in merito ad alcune, specifiche disposizioni, potenzialmente suscettibili di impattare sulla finanza pubblica. Circa l'estensione a 120 rate del pagamento dei debiti fiscali, prevista dal comma 11, non ci sono osservazioni considerato che si tratta di trasposizione nel codice di norma già vigente e per la quale la relativa RT aveva chiarito che non si reputava l'insorgenza di effetti in quanto le misure intervengono su disposizioni alle quali, in fase di emanazione, non sono stati ascritti oneri finanziari¹.

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT in relazione all'**articolo 13**, si ritiene sostenibile la norma che prevede lo svolgimento delle udienze "preferibilmente" con sistemi di videoconferenza.

Per quanto riguarda l'**articolo 16**, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e del fatto che la normativa proposta con il nuovo articolo 63 ricalca sostanzialmente le previsioni recate dalla vigente versione dello stesso oppure recepisce quanto già disposto in materia dal decreto-legge n. 69 del 2023, non si hanno rilievi da formulare.

In merito all'**articolo 17**, pur non convenendo con la RT circa la sua natura ordinamentale, atteso che esso verte anche su profili attinenti a crediti tributari e previdenziali vantati dalle PP.AA., per i quali è previsto il pagamento parziale o dilazionato, si ritiene che l'obbligo di deposito di una relazione di un professionista indipendente che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la sussistenza di un

¹ Cfr. RT allegata all'A.S. 564 "Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", articolo 38.

trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e il fatto che l'adesione alla proposta è comunque condizionata alla sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del dirigente pubblico competente rappresentino idonei presidi atti a scongiurare effetti finanziari onerosi rispetto a quelli attesi sulla base della legislazione vigente.

In relazione all'**articolo 21** e al successivo **articolo 39**, mentre si conviene che i compiti posti a carico dell'amministrazione giudiziaria possono essere svolti a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, si ritiene meritevole di un approfondimento, circa possibili pregiudizi a carico della finanza pubblica, la previsione ai sensi della quale il tribunale può omologare il concordato anche in caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie nel caso in cui il voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 244, comma 1, qualora risulti che la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sarebbe conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale, sulla base della sola relazione del professionista indipendente di cui all'articolo 240, comma 4.

Si prende poi atto di quanto asserito dalla RT in merito all'**articolo 26**, circa il fatto – che appare certamente plausibile – che l'attività di pubblicazione, disposta dal giudice, del piano di concordato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate, configura un'attività riconducibile a quella ordinariamente svolta dalle cancellerie avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nulla da osservare sull'**articolo 32**, che, fra altre disposizioni di natura prettamente ordinamentale, sostanzialmente recepisce la prassi applicativa dell'INPS in relazione ai termini da considerare in materia di NASpI in caso di cessazione del rapporto di lavoro da parte del curatore o di dimissioni del lavoratore.

In merito all'**articolo 35** si osserva che la modifica apportata al comma 9 dell'articolo 213 rende meno probabile anche a livello normativo la possibilità di attivare la cd. legge Pinto, con conseguente erogazione di somme a carico dell'amministrazione della giustizia. Pertanto non si hanno rilievi da sollevare.

Nulla da osservare sull'**articolo 38**, alla luce delle assicurazioni, ampiamente plausibili, fornite dalla RT sulla possibilità di esperire le attività previste avvalendosi delle risorse ordinariamente disponibili.

Sarebbero auspicabili maggiori assicurazioni in merito all'**articolo 41** circa il fatto che si caratterizzi per un apprezzabile grado di certezza l'accertamento che la prosecuzione della liquidazione controllata non consentirebbe di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese della medesima, comprese quindi le spese anticipate dall'erario.

In relazione all'**articolo 48**, si rappresenta, per profili non di stretta competenza, che l'articolo 16 dello schema di decreto in esame sostituisce integralmente l'articolo 63 del codice che, nella formulazione novellata, non reca in realtà i commi *2-ter* e *2-quater*. Si

valuti pertanto di coordinare il richiamo normativo recato dall'articolo 341 del codice alla nuova formulazione dell'articolo 63 del codice, come integralmente sostituito dall'articolo 16 dello schema di decreto in esame.

In merito all'**articolo 50**, a prescindere dalle pur condivisibili considerazioni proposte dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare in quanto le previsioni potenzialmente onerose recate dalle disposizioni non innovano sostanzialmente la normativa vigente.